

quella che è più ampia, deve avere la priorità, epperò la pongo ai voti.

(La Camera approva.)

**PRESENTAZIONE DI ALCUNI BILANCI PER
L'ESERCIZIO 1850.**

NIGRA, ministro di finanze. Se la Camera vuole accordarmi pochi minuti, farò una comunicazione.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.

NIGRA, ministro di finanze, presenta i bilanci passivi del 1850 dei Ministeri delle finanze, dell'estero e della marina. (V. vol. *Documenti* pag. 317.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questi documenti.

CADORNA CARLO. Io domando che siano trasmessi alla Commissione gli emendamenti che sono stati proposti alla legge transitoria.

PRESIDENTE. Saranno tutti stampati e trasmessi alla Commissione.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Continuazione della discussione della legge transitoria per la verifica dei pesi e delle misure.

TORNATA DEL 30 OTTOBRE 1849

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO BUNICO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggio del dottore Bonacossa — Relazione della Commissione sui diversi emendamenti presentati alla legge transitoria dei pesi e delle misure — Svolgimento degli emendamenti dei deputati Cadorna Carlo, Quaglia, Louaraz, Brunet, Mantelli, Pera e Josti sul tempo dell'applicazione delle nuove misure — Discussione sull'emendamento del deputato Josti — Approvazione della massima, e quindi delle tre parti che lo compongono — Aggiunta del deputato Valerio Lorenzo — Opposizione del ministro di agricoltura e commercio — Reiezione dell'aggiunta — Trasmissione alla Commissione degli emendamenti.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente.

MICHELINI G. B., segretario, riferisce il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

1858. Gillier Antonio chiede sia tenuta perpetuamente accesa una lampada alla tomba del magnanimo Re Carlo Alberto.

1859. Ravinetto Antonio, di Borriana, già militare dell'esercito francese, chiede d'essere reintegrato nella sua pensione.

1860. Calisai Stefano fa richiami contro la nomina del sindaco di Busuchi in Sardegna.

1861. Todros Debenedetti presenta osservazioni sul progetto di legge relativo ai tribunali di commercio.

1862. Lo stesso propone una limitazione al giuramento decisorio di cui all'articolo 1474 del Codice civile.

1863. Scrigna Francesco e Noberasco Bernardo fanno istanza onde si provveda sollecitamente dal magistrato d'appello di Genova sulla vertenza dell'assassinio di G. B. Sottano, di Cissano, acciò il loro rispettivo padre e nipote siano posti in libertà, e trionfi la loro innocenza.

1864. Perenno Fortunato, movendo lagnanze contro una

casa bancaria, chiede che la Camera, previa inchiesta, provveda.

1865. Il Consiglio delegato di Porto Maurizio chiede vi sia ristabilito il tribunale di commercio con giurisdizione su tutta la provincia.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il medico Giovanni Stefano Bonacossa, con sua lettera in data d'oggi, fa omaggio alla Camera d'un suo opuscolo intitolato: *Osservazioni sul progetto di legge del deputato Bernardino Bertini, riguardante la custodia e la cura dei mentecatti.*

La Camera si trova ora in numero; sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata di ieri.

(La Camera approva.)

AIRENTI. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione del Consiglio delegato della città di Porto Maurizio, riferita in ultimo luogo, e tendente ad ottenere il ristabilimento dell'antico suo tribunale di commercio, con trasmetterla insieme alla Commissione incaricata di sostenere il progetto di legge relativo all'istituzione di tal sorta di tri-

bunali, onde vegga se sia il caso di tenerne conto in occasione della discussione del medesimo. Senza entrare in altri dettagli, che in ora la Camera troverebbe forse prematuri, io spero che giustificheranno abbastanza la mia domanda e i precedenti della Camera, e il trovarsi il progetto di legge ora accennato già portato all'ordine del giorno.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL DISegno DI LEGGE TRANSITORIA SUI PESI E SULLE MISURE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge transitoria sui pesi e misure.

La discussione generale è già stata chiusa nella tornata di ieri, e siccome da essa era sorto il dubbio se dovesse esservi luogo ad una legge transitoria, la Camera, sulla proposta del deputato Buffa, deliberò per il sì, ed ordinò ad un tempo che gli emendamenti stati proposti dai deputati Quaglia, Cavalli maggiore, e Cadorna Carlo fossero stampati e trasmessi alla Commissione. A tali emendamenti se ne è aggiunto un altro, stato dopo la seduta presentato dal deputato Louaraz, il quale è stato pure stampato e trasmesso alla Commissione.

Do ora la parola al deputato Despine, relatore, affinché riferisca alla Camera la deliberazione presa dalla Commissione stessa.

DESPINE, relatore. La Commissione a examiné avec attention les divers amendements qui ont été proposés relativement à la loi transitoire, et m'a chargé de vous référer son opinion.

Les amendements sont de diverse nature :

1° Celui *Cavour*, lequel tendrait à rendre pendant les deux premières années le système ancien et le système nouveau facultatifs simultanément, et de ne déclarer le système métrique exclusivement obligatoire qu'à partir du 1^{er} janvier 1852 ;

2° Celui *Louaraz*, tendant à déclarer la vente au stère du bois à brûler obligatoire seulement depuis le 1^{er} janvier 1851 ;

3° Celui *Quaglia*, maintenant le système obligatoire à dater du 1^{er} janvier prochain, mais réduisant pour les deux premières années les peines prévues aux articles 752, 2 alinéa, 755 et 756, sauf les cas de récidive, et déclarant que les propriétaires n'en seront passibles qu'en cas de contestation dans leurs ventes ;

4° Celui *Cavalli et Cadorna*, réduisant les amendes graduellement pendant 1850, et de manière à ne payer que 1/12 pour les contraventions de janvier, et ainsi successivement de mois en mois ;

5° L'amendement *Josti*, lequel tendrait à rendre obligatoires seulement depuis le 1^{er} janvier les mesures linéaires ; depuis le 1^{er} juillet les mesures de capacité ; depuis le 1^{er} janvier 1851 les poids ;

6° L'amendement *Mantelli*, qui voudrait que le système fût obligatoire dès le 1^{er} janvier pour les chefs-lieux de province ; dès le 1^{er} mars suivant pour ceux de mandement ; dès le 1^{er} juillet pour la totalité des assujettis ;

7° Enfin un septième amendement énoncé hier, lequel consisterait à différer jusqu'au 1^{er} mai l'emploi exclusif du système, le laissant jusque-là toutefois facultatif pour les assujettis qui voudraient l'employer.

J'ai déjà, dans la séance de hier, exposé les motifs pour lesquels je pensais que la Commission devait repousser l'amendement *Cavour*.

J'ai dit qu'en France on avait cru par le décret du 12 février 1812 arriver plus facilement à détruire les obstacles opposés par l'esprit de routine et le défaut d'instruction des classes inférieures : mais les espérances du Gouvernement furent trompées, et devaient l'être, car (comme l'observa monsieur Martin, ministre de l'agriculture et du commerce, le 28 février 1837) « en ménageant les habitudes, en leur faisant des concessions non motivées, on les rendit plus opiniâtres. L'administration, obligée de surveiller et de maintenir deux systèmes à la fois, ne put plus agir avec la même confiance, et se trouva tout naturellement engagée dans des concessions de fait plus larges que les concessions de droit. Le mode adopté ne fut qu'un nouvel embarras pour le commerce, et le système métrique ne fit presque aucun progrès. »

Le même fait se reproduirait bien certainement chez nous ; et pour ce motif la Commission persiste à rejeter cet amendement.

L'amendement de M. Louaraz n'a été présenté que parce que cet honorable député n'a pas saisi parfaitement la loi sur la fabrication ; il a cru que les membrures du décastère, du stère et du 1/12 stère étaient prescrites chez nous comme en France ; mais il n'en est pas ainsi. Lorsque la Commission des poids et mesures, dans sa séance du 24 novembre 1837, s'occupait d'examiner la question des mesures de volume, et surtout celles du bois à brûler, elle considéra que chez nous il n'existe pas, comme en France, l'usage général des membrures ; que le bois se vend tantôt au poids, tantôt au compte ou au nombre, tantôt à la mesure, et à bûches de diverses longueurs ; que cette longueur des bûches varie de province à province ; que dans les provinces frontalières, comme le Chablais, le Faucigny et le Génois, qui portent leurs bois en Suisse, cette longueur est encore subordonnée aux usages des États voisins ; qu'il faudrait ainsi pour former le mètre cube un grand nombre de variétés de membrures, ce qui donnerait lieu à complication. Elle jugea donc préférable de n'en adopter aucune, et d'établir (article 20) qu'on se servirait seulement pour la détermination du volume des mesures linéaires métriques, de même qu'on le pratique pour le foin, la paille, etc.

D'après cette explication, je pense que l'honorable député Louaraz n'aura aucune difficulté de retirer son amendement, puisque rien n'empêche aux exploitants de bois de donner à leurs bûches des longueurs appropriées aux usages locaux.

Les autres amendements se divisent en deux classes bien distinctes : 1° Celui *Quaglia* et celui *Cavalli et Cadorna* ont pour objet de maintenir l'application du système au 1^{er} janvier 1850, mais de réduire les peines ; 2° Les trois autres d'accorder un délai gradué ou non gradué pour sa mise à exécution.

Le premier mode, celui de réduire les peines, a paru à votre Commission présenter de graves inconvénients, puisqu'il tend à modifier le Code pénal dans ses dispositions essentielles ; du reste ce Code établit déjà lui-même une graduation dans les peines, et l'on peut hautement s'en rapporter à la sagesse du magistrat pour n'appliquer, dans le principe, que le minimum de la peine, quand il verra que la contravention n'est pas motivée par un but coupable. L'application de la peine principale en cas de récidive, comme le propose le député Quaglia, ou par augmentation du deuxième, comme le veulent les députés Cadorna et Cavalli, ne pourrait manquer d'occasionner de vives contestations dans son exécution. La Commission n'a donc pas pensé que le mode proposé, soit la réduction de la peine, pût être convenablement adopté.

La réserve mise par le député Quaglia en faveur des pro-

priétaires est d'ailleurs inutile; car ils ne sont pas assujettis à la loi, et le vérificateur n'aura pas à vérifier les poids qui leur appartiennent à moins qu'il n'en soit requis. S'ils viennent vendre leurs denrées dans les lieux publics, ils ne peuvent se dispenser d'obéir à la loi.

Les trois autres systèmes qui reposent sur le principe d'un délai se rapprochent du système proposé par la Commission; seulement ils en diffèrent en ce que celui qui fixerait le mois de mai écarte tout à fait le principe de graduation; celui Josti n'établit pas cette graduation de manière à permettre la diffusion populaire de chaque partie du système, puisqu'il prend en bloc chaque espèce de mesure successivement; celui Mantelli se rapproche beaucoup de celui de la Commission, mais il est moins favorable aux assujettis en accordant un terme moindre à quelques-uns et localisant seulement l'application du système.

Par tous les motifs qui précèdent, la Commission, après un sérieux examen, pense que le principe d'une loi transitoire étant adopté, le système qu'elle a proposé est celui qui peut le mieux remplir l'objet voulu; en conséquence elle m'a chargé d'insister de nouveau sur son adoption.

PRESIDENTE. Debbo far osservare alla Camera che il deputato Despina nella sua relazione ha fatto menzione degli emendamenti proposti dai deputati Josti e Mantelli.

A termini del regolamento, tutti indistintamente gli emendamenti che possono esser presi in considerazione dalla Camera debbono essere depositi per iscritto sul banco della Presidenza. Il non averli i deputati Josti e Mantelli depositi fece sì che tali emendamenti non furono stampati.

JOSTI. Io non credevo che facesse d'uopo di proporre un emendamento formulato, ed aveva soltanto suggerito un pensiero alla Commissione onde ne facesse quel caso che stimebbe.

PRESIDENTE. L'emendamento dei deputati Carlo Cadorna e maggiore Cavalli è così concepito:

« Art. 1. Le multe stabilite per le infrazioni alle leggi sui pesi e misure da attuarsi al principio del 1850 saranno applicate, pendente l'anno suddetto, per duodecimi progressivamente, cominciando da 1/12 nel mese di gennaio prossimo. »

Il deputato Cadorna ha la parola per svilupparlo.

CADORNA CARLO. Mi pare che gli emendamenti che sono stati proposti si riferiscano a due classi: l'una delle quali comprende quelli di coloro che intendono che la legge proposta entri in immediata esecuzione al 1° di gennaio 1850; a questo genere appartiene il mio. Alla seconda classe appartengono tutti gli altri emendamenti i quali tendono a differire od in tutto od in parte l'esecuzione della legge stessa. Io non intratterò la Camera in lunghe discussioni, dirò unicamente che partecipo all'opinione di coloro i quali credono che qualunque dilazione si ponga all'esecuzione della legge proposta non ci porrebbe in grado migliore, e non toglierebbe quelle difficoltà che si oppongono all'attuazione della legge col 1° gennaio 1850. Io non ritornerò su questa questione, che fu già lungamente trattata ieri. Io dirò soltanto che la proposta che ho fatta insieme col mio amico il deputato maggiore Cavalli avrebbe per iscopo di modificare soltanto le pene che si dovrebbero applicare ai contravventori. Questa proposta si appoggia sostanzialmente al motivo che, siccome al principio dell'attuazione di un sistema assai maggiori sono le difficoltà che si oppongono all'esecuzione della legge, così minore è pure la colpeabilità nelle contravvenzioni; la quale colpeabilità va crescendo di mano in mano che questo sistema è messo in pratica, e che generalmente si acquistano le cognizioni necessarie alla più facile

esecuzione della legge. Appoggiati a questo principio, abbiamo proposto che nel primo mese non avesse ad applicarsi che il dodicesimo della pena, e così successivamente, crescendo per dodicesimi sino al fine dell'anno. L'onorevole relatore della Commissione accennava genericamente che questo sistema troverebbe difficoltà nella pratica. Io non posso combattere queste osservazioni specificamente, perchè nessuna difficoltà fu specialmente enunciata; ma mi pare che queste difficoltà non possano essere di grave momento, perchè trattandosi di pene che di natura loro sono divisibili, dovrà il magistrato che applicherà la legge dividerle a seconda della prescrizione della legge, sicchè non credo che possa addursi verun grave ostacolo. Se poi si trattasse di una di quelle difficoltà che s'incontrano sempre nell'applicazione di qualunque legge, questa certamente non basterebbe a trattenere alcuno, che propendesse per ammettere il nostro emendamento, dall'adottarlo.

PRESIDENTE. Domanderò alla Camera se l'emendamento proposto dai deputati Cavalli, maggiore, e Carlo Cadorna sia appoggiato.

(È appoggiato.)

L'emendamento del deputato Quaglia è così concepito:

« Art. 1. Le pene comminate dagli articoli 3 e 4 del regio editto 11 settembre 1843 saranno ridotte provvisoriamente ad un'ammenda non maggiore di lire 15.

« Art. 2. La recidiva contravvenzione sarà per la prima volta punita a mente degli articoli precitati.

« Art. 3. A cominciare dal 1° gennaio 1852 le pene saranno come viene prescritto in detto regio editto.

« Art. 4. L'articolo 3 di detto decreto non è applicabile ai privati, se non in caso di contestazioni per venali contrattazioni. »

Il deputato Quaglia ha la parola per svilupparlo.

QUAGLIA. Il progetto di legge transitoria da me proposto consiste nel proporre le tre disposizioni seguenti:

« 1° Ordinare che la legge sui pesi e misure abbia la sua esecuzione ed applicazione sino dal 1° gennaio 1850;

« 2° Mitigare le penalità contro le contravvenzioni che occorreranno nei due primi anni successivi;

« 3° Dichiarare che l'obbligo di questa legge non può mai estendersi nell'interno delle famiglie, e rispetta la libertà di qualsiasi non legale o pubblica operazione con pesi e misure. »

La convenienza dell'immediata esecuzione della legge del 1843 essendo stata convenientemente svolta e dimostrata ieri dal signor ministro e dai signori Louaraz, Chiò e Josti, io non ritornerò su questo soggetto. La possibilità mi pare altresì dimostrata.

Questo sistema vigendo in Piemonte da più di 40 anni per legge francese e per leggi parziali del nostro Governo del 1824, divenne usuale per chicchessia trattò o dovette trattare col Governo, e così per tutti gli impiegati, gli impresari di somministrazioni, così per i viaggiatori, per tutti i dotti o studiosi. Per questo stesso motivo da più di 40 anni vi sono campioni esattissimi, vi sono fabbricanti capaci, vi sono nelle mani di moltissimi pesi e misure decimali, ed è facilissimo il moltiplicarli.

Così pure ovunque da 40 anni erano sparsi i libri contenenti le riduzioni e rapporti de' vecchi coi nuovi pesi e misure.

Non vediamo che anche spontaneamente tutti i commercianti che hanno relazioni coll'estero non hanno mezzo d'intendersi in misure che colle decimali: gli stessi sarti, i misuratori, i mastri da muro se ne servono di continuo. Nelle

compagne vidi io stesso quei ragazzi che frequentano le scuole comunali conoscerne perfettamente la teoria.

Resta la difficoltà di cui ragionava ieri il signor di Cavour, quella dei villici, rispetto le misure di capacità.

Ma questa difficoltà è annullata, se voi ammettete il mio terzo principio, di modo che giammai nè nel 1850, nè nel 1950 sarà proibito ai privati che non fanno abituali transazioni mercantili di possedere e di servirsi di quella misura che loro piace. Ed in ciò io entro perfettamente nelle idee di giusta libertà di cui si fece interprete il signor Josti; ed io dico che nel modo stesso che il Governo, il quale, ad esempio, decretasse la lingua italiana lingua dello Stato, non potrà mai credersi che volesse escludere che alcuno possedga, o si serva di libri in altre lingue, o proibisca l'idioma municipale.

Lo Statuto ha espressamente riservato al potere legislativo l'interpretazione delle leggi. Ora io credo che sia appunto il caso nostro. In fatti l'articolo 2 della legge del 1845 è così concepito:

« Chiunque dopo il 1° gennaio 1850 farà uso di pesi e misure diversi da quelli indicati nell'articolo precedente incorrerà le pene stabilite dagli articoli 752, 755 e 756 del Codice penale. »

Il senso materiale dell'articolo non esclude nessuno. Applicarlo come suonano le parole, parmi assurdo, parmi ingiusto. Certo è volere del legislatore che il suo valore non abbia ad estendersi sino a penetrare nelle famiglie, nè nei privati convegni di amici, di vicini, o simili. Esso non deve reggere che le azioni di coloro che, trattando per iscritto, si mettono sotto la salvaguardia della pubblica autorità e ne invocano la sanzione.

Essa non potrà giammai colpire i privati, se questi non si faranno o venditori o trafficanti per mestiere, o quando intendono far valere le loro reciproche convenzioni coi mezzi legali.

Fuori di questi ultimi casi, nessuna autorità potrà rimproverare ai cittadini di servirsi di quella misura, fosse essa anche turca o americana, che sarà di suo piacere, come nessuno mi potrà proibire di parlare inglese o latino, od un dialetto nelle mie relazioni private.

È pure potente sopra l'animo mio il rispetto alla legge fatta. Sono 5 anni che la legge avvisò i cittadini di un obbligo che loro correrebbe nel 1850. Ora, giunti a questo termine, sospenderla, a parer mio, è ad un tempo un cattivo esempio legislativo, ed un atto di debolezza non giustificato dalla necessità assoluta. In ciò approvo intieramente i detti del signor deputato Chiò.

Io ammetto che le persone ignoranti e trascurate saranno molte nel principio del 1850, ma io dico che, se ammettiamo una proroga, essi saranno molto maggiori nel 1851, perchè la stessa proroga sarà motivo a tutti di credere possibili ulteriori sospensioni e inefficacia della legge.

Io ammetto che vi saranno de' trasgressori degni di riguardo, e che questi il saranno sempre quando si tratterà di un primo mancamento; ma non saranno più scusabili dopo un primo ufficiale avviso. Per tali motivi io credo giusto di adottare un temperamento alla legge penale, che infligge alle contravvenzioni una pena facoltativa al giudice, estensibile a 5 giorni di arresti ed a 50 lire di multa. Io propongo che a tutto il 1852 la multa a parere del giudice non ecceda 15 lire; così potrà essere di 15 centesimi; ed escludo la prigione per le prime mancanze.

In tal modo mi pare verranno soddisfatte tutte le ragionevoli esigenze, e non infrangeremo l'importantissimo prin-

cipio del *rispetto alla legge*, della cieca *obbedienza* al potere assoluto della legge, della sola legge massime fondamentale di un libero Governo; in difetto di che, io dico, questo libero Governo sarà una finzione, dal momento che la legge cesserà di essere una divinità, giusta sì, ma inesorabile ed onnipotente.

PRESIDENTE. Consulto la Camera per sapere se l'emendamento del deputato Quaglia è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

La parola è al deputato Louaraz per lo sviluppo di questo suo emendamento:

« Sino al 1° gennaio 1851 i mercanti di legna da ardere saranno provvisoriamente esenti dall'obbligo di vendere a stero. »

LOUARAZ. Le royal édit du 11 septembre 1845 ayant adopté d'une manière générale et sans restriction aucune le système métrique décimal des poids et mesures, pour le mettre en vigueur dès le 1^{er} janvier 1850, il en résulte que le mode de vendre le bois à stères a été adopté aussi. Mais, comme tous les marchands de ce pays se trouvent avoir scié leurs bois de telle manière qu'ils ne pourraient plus être mesurés à stères, il m'a paru convenable, dans le cas où l'effet de la loi transitoire ne s'étendrait pas jusques au 1^{er} janvier 1851, de mettre ces marchands à même d'écouler leurs approvisionnements, en leur permettant de vendre autrement qu'à stères; et c'est dans ce but que j'ai proposé un amendement. Ces marchands pourront, sans être en opposition avec la loi, vendre leurs bois au poids métrique. Mais il est bien évident que si la tolérance de la loi doit s'étendre jusqu'à la fin de 1850, mon amendement n'ayant plus de portée, deviendra parfaitement inutile.

PRESIDENTE. Consulto la Camera per sapere se l'emendamento del deputato Louaraz sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Furono presentati due altri emendamenti: l'uno del deputato Brunet, l'altro del deputato Mantelli. L'emendamento del deputato Brunet è del tenore seguente:

« L'introduzione nei regii Stati del sistema metrico decimale, stabilita pel 1° gennaio 1850 dall'articolo 1 dell'editto 11 settembre 1845, sarà resa obbligatoria nel modo seguente:

« Art. 1. Al 1° gennaio 1850 per tutti quelli che fanno uso delle misure lineari, sia come misura di lunghezza, che come misura di superficie o di volume:

« Al 1° aprile susseguente per tutti gli utenti senza eccezione.

« Art. 2. Per le amministrazioni del Governo e per le pubbliche, e per i pesi pubblici nelle città e nei mercati, sarà obbligatorio l'uso esclusivo dei pesi e misure decimali, a partire dal 1° gennaio 1850.

« Art. 3. Sino al 1° gennaio 1852 ogni utente dovrà rimanere provvisto dei pesi e misure attuali, e sarà facoltativo agli accorrenti di far uso, sia di questi, sia dei pesi e misure metriche decimali; dal 1° gennaio 1852 sarà obbligatorio l'uso esclusivo di questi ultimi. »

L'emendamento del signor Mantelli è così concepito:

« L'uso delle misure e pesi decimali sarà obbligatorio:

« Dal 1° gennaio 1850 per i capoluoghi di provincia;

« Dal 1° marzo 1850 per i capoluoghi di mandamento;

« Dal 1° luglio 1850 per tutti. »

La parola è al deputato Brunet per lo sviluppo.

BRUNET. Messieurs, l'amendement que j'ai l'honneur de vous proposer est l'expression des propositions qui vous ont été faites hier par nos honorables collègues messieurs Valerio

et Cavour; il a pour objet de faire admettre pour un temps, par une loi transitoire, l'usage simultané des anciens et des nouveaux poids et mesures. Un tel expédient procure l'avantage de faire jouir, dès à présent, les populations de ce que l'uniformité des poids et mesures a d'utile, en préservant les mêmes populations du grave inconvénient de leur imposer l'usage forcé et exclusif de poids et mesures que le plus grand nombre ne connaît pas encore.

Quel est en effet le but qu'on se propose par l'uniformité des poids et mesures? C'est celui de préserver l'acheteur des frodes du vendeur, en obligeant ce dernier à se servir de poids et mesures connus, qui sont les mêmes dans tout l'État. Mais cette précaution que vous prenez en faveur de l'acheteur vous la tournez contre lui en l'obligeant à se servir de poids et de mesures qu'il ne connaît pas et qu'il n'a pas encore la possibilité de connaître. Remarquez bien, messieurs, que ce n'est pas la population *sédentaire* qui est intéressée à l'uniformité des poids et mesures. Le même consommateur qui achète chez le même marchand, ne trouve que de l'inconvénient à changer le poids et la mesure qui ont servi jusqu'à lors de base à ses marchés. Si, au contraire, ce consommateur se transporte dans une autre localité où il ne retrouve plus le poids et la mesure qui sont en usage dans la sienne, c'est alors qu'il apprécie les avantages d'un poids et d'une mesure qui soient les mêmes des deux côtés. En d'autres termes, les populations *sédentaires* ont des motifs qui doivent leur sembler plausibles, pour tenir à la conservation de leurs poids et mesures actuels. La population que je nommerai *ambulante*, celle qui se transporte d'un lieu à un autre, a seule intérêt à l'uniformité des poids et mesures. Or, comme cette population ambulante est beaucoup moins nombreuse que la population *sédentaire*, il ne faut pas compromettre l'intérêt du plus grand nombre par une mesure qui serait dans l'intérêt du plus petit, tel que serait l'usage immédiat et forcé des nouveaux poids et mesures.

Le moyen qui concilie les deux intérêts est l'usage simultané des nouveaux et des anciens poids et mesures. Que tous les marchands sans exception soient obligés de se munir de suite des nouveaux poids et mesures, mais qu'ils soient obligés aussi de conserver les anciens, et qu'ils soient tenus de se servir de l'un ou de l'autre, au choix de l'acheteur, pendant deux ans au plus et un an au moins. De cette manière, l'étranger à la localité est toujours sûr de trouver chez le marchand un poids et une mesure qu'il connaît, ou qu'il a pu connaître dans la localité d'où il vient; l'habitant du pays, au contraire, peut, en achetant alternativement aux poids et mesures anciens et nouveaux, faire la comparaison, je dirai, matérielle des prix et des quantités, et acquérir ainsi la connaissance pratique des poids et mesures nouveaux, connaissance qu'il serait impossible au plus grand nombre, et surtout à la classe illittérée, d'acquérir par la seule théorie.

Par cette tolérance temporaire des anciens poids et mesures qui est toute dans l'intérêt du but que vous vous proposez, celui de préserver l'acheteur des fraudes du vendeur; par cette tolérance, dis-je, vous n'effrayez pas les populations par des mesures coercitives qui leur sont réellement nuisibles si elles sont prises brusquement; vous les mettez à même de connaître et d'apprécier, par le temps et par l'expérience, les mesures nouvelles et leurs avantages incontestables; et vous arriverez au but désirable de faire bénir un jour cette utile réforme, sans l'avoir fait maudire aujourd'hui.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda di appoggiare l'emendamento Brunet.

(È appoggiato.)

La parola è al deputato Mantelli per lo svolgimento del suo emendamento.

MANTELLI. La Camera deliberava che si dovesse promulgare una legge provvisoria sull'applicazione ed attivazione dei pesi e misure decimali, perchè ravvisava che le nostre popolazioni non potessero essere tutte preparate per poter subito, al principio dell'anno venturo, mettere in uso cotale sistema; e gli inconvenienti che ravvisansi nel non essere preparate le nostre popolazioni parmi che consistessero specialmente su che alcune località non avessero ancora potuto ricevere istruzioni opportune del sistema decimale, e che parimente non si fossero ancora (nell'incertezza delle cose) provvisti dai fabbricanti sufficienti pesi e misure per poter essere acquistati facilmente da tutti coloro che sono dalla legge obbligati a farne uso.

Io credo però che se questi inconvenienti che si possono ravvisare in molte località piccole, non certamente nelle località che formano i capiluoghi di provincia, mentre ciascuno di noi, credo, sarà persuaso che nei capiluoghi di provincia a quest'ora vi fu dappertutto diffusa in modo lodevole ed in modo soddisfacente l'istruzione per quanto riflette i pesi e misure decimali a tutti coloro che ne debbono far uso; ma questo certamente non potrà dirsi ancora dei villaggi ed altri luoghi.

Parimente, per quanto spetta alla fabbricazione delle misure e dei pesi decimali, credo che nelle provincie già tutti i fabbricatori ne siano lodevolmente provvisti, e che vi sia anche, prima dell'attivazione di questo sistema, tempo sufficiente perchè se ne possano fabbricare quanti necessitassero per l'uso delle città capoluogo di provincia, cosicchè quanto a queste città non avvi a temersi gli inconvenienti che ieri si ravvisarono per poter adottare la legge transitoria. Quindi nell'emendamento mio ho stabilito che nei luoghi in cui questo lodevole sistema decimale si può attivare, si debba subito attivare la legge dei pesi e misure già pubblicata nell'anno 1845; invece negli altri luoghi si debba ritardare, e ritardare in modo da dar tempo sufficiente perchè tutti possano istruirsi e procurarsi i pesi e le misure nuove.

Inoltre, con questo emendamento si evita l'inconveniente che il signor ministro ieri segnalava, consistente in che nello stesso negozio vi potrebbero essere diversi pesi e misure; nella stessa città vi sarà una misura sola, quindi nei capiluoghi, ove successivamente si porrà in attivazione questo sistema, vi sarà sempre una misura sola.

È vero che vi sarà l'inconveniente che il compratore o venditore contadino che vuol andare in città a comperare merci sarà costretto ad usare di una misura diversa di quella che si usa nel suo paese, finchè non sia generalizzato il sistema decimale; ma io credo che questo sarà uno stimolo perchè più facilmente i medesimi possano acquistare le cognizioni del sistema decimale, e possano fare la comparazione dei diversi pesi e di quelli del decimale, ed invogliarsi così di ben conoscerlo, perchè si tratta dei loro interessi materiali, e quindi ravviso in ciò il modo più facile di generalizzare questo sistema anche presso coloro che sarebbero i più restii a adattarvisi; ed è perciò che io ho proposto questo sistema, il quale, mentre si accosta a quello della Commissione, credo che sia il più adatto allo stato attuale delle cose, perchè comincia a trarre partito della popolazione e dei luoghi già adatti per avere questo nuovo sistema decimale, e render facile agli altri di poter acquistare le cognizioni necessarie.

PRESIDENTE. Domanderò alla Camera se l'emendamento del deputato Mantelli sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Vi è un altro emendamento stato presentato dal signor deputato Pera.

Questo emendamento si rapporta ai tre paragrafi enunciati nell'articolo primo della legge proposta dalla Commissione.

« § 1. Soppressione delle ultime espressioni relative ai *pesi pubblici nelle città e nei mercati*, aggiungendo la particella e prima delle espressioni *per le amministrazioni pubbliche*.

« § 2. *Soppresso affatto*.

« § 3. *Cangiamento delle espressioni finalmente al 1° gennaio 1851, in queste altre al 1° aprile 1850.* »

Il deputato Pera ha la parola per isvolgere il suo emendamento.

PERA. Quando si chiedeva ieri alla Camera se volesse o no una legge transitoria, io era d'avviso contrario alla risposta che diede la Camera stessa. Ma ora che venne deciso doversi fare questa legge transitoria, e che si debba con essa prorogare l'obbligo generale, io proporrei che fosse limitata almeno quanto più fia possibile la tolleranza nell'introduzione generale del nuovo sistema metrico.

Io non sarei perciò d'accordo colla Commissione, la quale lasciando obbligatorio l'editto dell'11 settembre 1845 per alcune misure ed alcune speciali amministrazioni, e prorogando a due diverse epoche l'obbligazione relativa ad altre misure e ad altri luoghi, porta fino al 1° gennaio 1851 la generale introduzione di un sistema, la di cui utilità assoluta non è e non può essere da alcuno contrastata.

Se questa proroga è resa necessaria per i motivi esposti e dalla Camera apprezzati, non è, a mio credere, necessario un anno per toglierli tutti.

L'istruzione, massime nelle campagne, in cui se n'è ieri da alcuni tanto lamentata la mancanza, ha luogo nell'inverno e nelle serate specialmente. Dunque tutta l'istruzione possibile all'aprirsi della primavera sarà compiuta, e se il contadino potrà rassodare immediatamente colla pratica le nozioni ricevute intorno al nuovo sistema metrico, ne ricaverà tutto il frutto che noi desideriamo; se ne ritardiamo invece l'applicazione pratica, ritornando egli al suo campo ed alle sue antiche abitudini, quando più tardi vorremo assoggettarlo al nuovo sistema, se ne sarà del tutto dimenticato, e saremo da capo.

La fabbricazione materiale dei pesi e misure non è poi, a mio credere, un'opera che ci possa spaventare. Lasciando infatti le misure lineari che non possono presentare alcuna difficoltà, e venendo immediatamente ai pesi, io osservo che non è necessario rinnovare tutte le bilancie e tutte le stadera. La massima parte sarà conservata colla sola rinnovazione dei pesi, e ben poche saranno quelle che si dovranno intieramente rinnovare. Dunque anche la fabbricazione dei pesi e misure non ci può trattenere dall'attivare quanto più presto si possa l'encomiato nuovo sistema.

Ora, la Commissione ha fissato per ultimo limite della tolleranza da lei suggerita il 1° gennaio 1851. A quell'epoca soltanto sarebbe generale l'introduzione obbligatoria del nuovo sistema, ma, per le considerazioni fatte, io credo invece che quest'ultimo limite non debba oltrepassare il 1° aprile 1850, perchè a quell'epoca l'insegnamento sarà compiuto, i nuovi pesi e le nuove misure possono essere fatti.

Fratanto dal 1° gennaio 1850 fissato coll'editto del 1845 al nuovo ultimo limite generale (qualunque sia per stabilirsi dalla Camera), alcuni vorrebbero anche gradatamente giungervi con parziali introduzioni, o rispetto alle misure, o rispetto ai luoghi, o rispetto agli utenti. Ma se io posso comprendere un'obbligazione anticipata rispetto alle misure li-

neari per la semplicità loro, se io posso ancora comprenderla anche rispetto alle amministrazioni del Governo ed ogni altra amministrazione pubblica, non posso dire altrettanto rispetto ai luoghi.

La nostra Commissione, per esempio, e con essa il deputato Brunet, vorrebbe che i *pesi pubblici* fossero decimali fin dal 1° gennaio 1850 *nelle città e nei mercati*.

Ma questi *mercati* non hanno forse anche luogo in tutti i semplici comuni e nelle borgate? Se adunque si vogliono tutti metrici i pesi pubblici, io credo inutile l'aggiunta delle espressioni *nelle città e nei mercati*, e direi di chiudere il paragrafo alle espressioni: *e per i pesi pubblici*.

Che se la Commissione avesse inteso di obbligare le sole città, escludendo per ora ogni altro comune, avrebbe dovuto, a mio avviso, omettere la susseguente indicazione dei mercati, perchè questa espressione isolata abbraccierebbe tutti i mercati dello Stato; oppure avrebbe dovuto accompagnarla colla opportuna qualificazione di mercati nelle città medesime, e non altrove.

Ma sia che questi pesi pubblici si vogliano metrici nelle sole città, sia che tali si vogliano in tutto lo Stato, se è vero che il paese non è ancora pronto a subire il nuovo sistema, come ebbe ad osservare la Commissione nel suo rapporto, se non è ancora generalmente adottato un tale nuovo sistema, io credo che l'introduzione immediata dei nuovi pesi pubblici sia per riuscire inopportuna e dannosa tanto nelle sole città, quanto in tutti i comuni e mercati.

A che cosa servono questi pesi pubblici? A guarentire le frodi, ed a coadiuvare il privato nel peso dei corpi più voluminosi e più pesanti. Ora, se questo privato non conosce ancora il nuovo sistema, come potrà egli salvarsi dalla frode e regolare i suoi contratti sulla nuova base decimale? Il contadino verrà sul mercato a vendere il primo frutto annuale de' suoi sudori, i bozzoli, e se il peso pubblico è decimale, mentre egli ne è ancora del tutto ignaro, non avrà alcun mezzo certo, nemmeno coll'aiuto delle tavole di rapporto, per assicurare il suo contratto che, a tenore del progetto stesso della Commissione, potrebbe sempre essere fatto sulla base del peso antico. Più tardi quello stesso individuo si porterà al mercato per vendere la sua parte d'uva o qualunque altro frutto delle sue fatiche che sia commerciabile a peso, ed incontrerà sempre le stesse difficoltà e gli stessi pericoli nella misura della propria merce al peso pubblico.

Se adunque realmente non è il paese preparato a subire fin dal 1° gennaio 1850 il nuovo sistema, io sarei d'avviso che i pesi pubblici dovunque sono destinati alle necessarie ricognizioni dei contratti privati non debbano essere metrici che quando i cittadini avranno imparato e saranno tutti obbligati a valersene, onde sia tolto il pericolo della frode, contro cui appunto sono quei pesi stabiliti.

Io suggerirei per conseguenza che si togliesse dal paragrafo primo l'obbligazione relativa ai *pesi pubblici nelle città e nei mercati*, portandola invece al paragrafo terzo, e questo trasporto formerebbe un primo emendamento che io propongo di soppressione nel paragrafo primo e di aggiunta al paragrafo terzo.

Ma poi vorrei avvicinare molto di più l'ultimo limite assegnato alla generale obbligazione, e senz'altra gradazione vorrei vederlo fissato al 1° aprile 1850 per i motivi che ho già esposti.

Così io suggerisco un secondo e doppio emendamento, con cui verrebbe affatto soppresso il paragrafo 2, e limitata al 1° aprile l'epoca indicata nel paragrafo 3, che per tal modo diverrebbe il 2.

PRESIDENTE. Ora domanderò se l'emendamento Pera è appoggiato.

(È appoggiato.)

CHIÒ. Ho chiesta la parola per parlare su tutti questi emendamenti in generale, i quali, come acconciamente osservava uno degli onorevoli proponenti, si dividono in due sorta, cioè gli uni concernono il tempo dell'esecuzione della legge, e gli altri concernono la multa da stabilirsi per coloro che fossero contravventori alla medesima.

Parmi che l'ordine della discussione esiga che prima di tutto ci occupiamo degli emendamenti che concernono il tempo dell'esecuzione del sistema; ora questi emendamenti importano quali più e quali meno una modificazione al disposto dell'articolo primo della legge 11 settembre 1845, quindi io porrei innanzi la quistione pregiudiziale, che consisterebbe nel decidere se sia conveniente o no di modificare il disposto dell'articolo primo della legge testè citata. (*Mormorio*)

Voci. La quistione è decisa.

CHIÒ. Ieri fu deciso che si adotterebbe una legge transitoria, ma non fu ancora deciso in che senso sarebbe redatta questa legge transitoria; quindi parmi che la quistione da me proposta si debba ancora considerare come vergine ed intatta; ad ogni modo, quando sia ben chiaro il sentimento della Camera, allora potremo entrare nella discussione dei singoli emendamenti proposti, ma finchè il punto di questione da me indicato non è ben chiarito, pare che ci manchi il filo che ci serva di scorta per entrare nel labirinto degli attuali emendamenti.

DI SANTA ROSA, ministro di agricoltura e commercio. Farò osservare all'onorevole preopinante che l'articolo 1 della legge 11 settembre 1845 dispone in questi termini l'applicazione della legge stessa.

« A cominciare dal 1° gennaio 1850 saranno esclusivamente autorizzati ne' nostri Stati di terraferma i pesi e misure del sistema metrico decimale, le di cui norme sono le seguenti, cioè, » ecc.

Con questa redazione è esclusa ogni legge transitoria; ora la Camera avendo stabilito ieri in massima di volere una legge transitoria, ha già derogato al disposto di quest'articolo 1 della legge 11 settembre 1845; la Camera non ha voluto intendere che la derogava completamente per tutti, o se la derogava in parte, e qui è il merito della discussione sulla legge transitoria; ma la deroga di quest'articolo è già sottintesa.

CHIÒ. Mi permetterò di osservare al signor ministro come nella legge delli 11 settembre vi sono disposizioni che concernono il momento dell'esecuzione ed altre che appartengono, direi così, all'ordine della polizia, in quanto che stabiliscono le pene o multe da infliggersi ai contravventori. La legge transitoria che venne proposta nella seduta di ieri può adunque riferirsi ad ambidue questi punti, ed è in questo senso che io credeva non ancor decisa affatto la questione che concerne il tempo dell'attivazione del sistema metrico. Del resto, io mi rimetto pienamente al sentimento della Camera; se ella crede che questa questione del tempo sia già stata decisa, se crede, cioè, che si sia già stabilito che si debba modificare il tempo dell'esecuzione della legge; accetterò senza altro il giudizio della Camera su questo punto, riservandomi però, quando verrà il momento, di domandare la parola per fare le opportune osservazioni sugli emendamenti sottoposti alla discussione.

BUFFA. Mi reca molta meraviglia come il deputato Chiò abbia qualche dubbio su questo punto. Ieri mi pare si sia di-

scusso tre ore almeno intorno al tempo in cui si doveva mettere ad esecuzione questa legge, e la Camera, dopo questa lunghissima discussione, ha deciso si debba fare una legge transitoria, e naturalmente ha deciso ciò dietro la discussione che aveva durato tre ore, ed in cui unicamente si era parlato del tempo. Alcuni stimavano che si dovesse mettere in esecuzione sul principio del 1850, altri invece, come la Commissione, volevano che si dovesse rimandare la perfetta esecuzione della legge al 1851. Ora mi pare che non possa cader dubbio sul voto che la Camera ha dato ieri, perchè ciò sarebbe un nuovo modo per rifare la discussione fatta, e così perdere in vane parole ancora una seduta.

CHIÒ. Domando la parola.

VALERIO L. L'ordine del giorno.

CHIÒ. Ho già detto che io mi rimetteva al giudizio della Camera; ma tanto è vero che questa questione di tempo è ancora indecisa, che gli emendamenti proposti, e fra questi, quello specialmente dei signori Cavalli e Cadorna Carlo, implica che si conservi il disposto dell'articolo 1 della legge 11 settembre 1845, e per conseguenza porta la soppressione dell'articolo 1 della legge transitoria, perfettamente concepito in senso contrario.

BUFFA. Rispondo nuovamente, e dico che gli emendamenti dei deputati Quaglia, Cavalli e Cadorna non implicano niente affatto il significato che supponeva il signor Chiò, giacchè può aver luogo gradatamente l'applicazione della legge, e nello stesso tempo esservi una gradazione nell'applicazione dei pesi; una cosa non esclude l'altra.

Inoltre, fra gli emendamenti ve n'ha uno che propone di ritardare l'applicazione di alcuni mesi e di metterla poi in esecuzione tutto in una volta. In quel caso potrebbero pure aver luogo gli emendamenti, tanto quello del deputato Quaglia, come quello del maggiore Cavalli e del signor Cadorna Carlo. Dunque non ci vedo contraddizione.

PRESIDENTE. Annuncio alla Camera un nuovo emendamento del signor deputato Josti, il quale è del tenore seguente:

« Art. 1. Sono obbligatorie per tutti i cittadini dal 1° gennaio 1850 le misure metriche lineari, per le lunghezze, superficie e volumi, esclusa ogni qualunque altra ora in vigore;

« Art. 2. Dal 1° marzo 1850 in avanti sono pure obbligatorie per tutte le misure metriche di capacità, soppresse tutte le attualmente praticate;

« Art. 3. Dal 1° maggio 1850 in avanti sarà pure obbligatorio lo stesso sistema metrico di pesi, aboliti tutti i pesi ora usati, e ciò per tutti i cittadini. »

Il signor deputato Josti ha facoltà di parlare per isvolgere il suo emendamento.

JOSTI. Io veramente non avrei nulla da aggiungere a quanto ho detto ieri.

Ho suggerito ieri questo emendamento nel supposto che la Commissione se ne sarebbe fatto carico e si sarebbe valso di questo, unitamente agli altri emendamenti proposti, per comporne un suo che avesse soddisfatto la maggioranza della Camera.

Dapprima vedendo che invece furono presi in considerazione tutti gli emendamenti proposti, ho lasciato il mio in disparte, attendendone uno che mi soddisfacesse, ma visto poi che di tutti questi emendamenti nessuno si accostava al mio modo di vedere, ho creduto bene di sottoporlo nuovamente al giudizio della Camera.

Le ragioni che me l'hanno suggerito sono precisamente quelle che ho accennato ieri. Non posso ammettere nelle misure questa confusione di vecchio e di nuovo sistema per le

ragioni addotte dal signor ministro; ragioni che non sono state confutate e che possono, è vero, essere più o meno apprezzate, secondo il modo di vedere di ciascuno, ma che agli occhi miei hanno un gran valore.

Parmi che questa confusione di moduli, anzi che agevolare il giudizio del popolo, non valga che a confonderlo maggiormente.

Vero è che sul primo introdursi di un nuovo sistema qualunque di pesi e misure succede un po' d'imbarazzo, ma in pochi giorni cessa un tale inconveniente, ed ognuno si forma un'idea della quantità rappresentata da quella tale misura.

Io sono adunque assolutamente di parere che una volta ammessa una misura, gli inconvenienti saranno minori, quando il popolo sia obbligato ad accettarla, perchè passato quel dato termine, ne avrà ben tosto un'idea giusta; ed all'incontro trovo complicato e inutile il voler forzare la mente delle popolazioni, delle classi meno colte a portare il loro pensiero sui due sistemi in una volta.

E qui chi crede il popolo a ciò preparato, chi non lo crede; chi giudica molti gli inconvenienti che nasceranno, chi li crede pochi. Forse nell'atto pratico li troveremo maggiori di quello che pensano taluni, o minori di quello che pensano altri, fra i quali io il primo.

Io convengo perfettamente che in tempi tranquilli, se vi è paese in cui si possa far senza gravi inconvenienti questa riforma, è certo il nostro.

La docilità del nostro popolo vi si presta, e dopo tre o quattro settimane di pazienza si uniformerà sicuramente al nuovo sistema, ma in questo momento (io ci attaccherò forse troppa importanza), in questo momento ci vedo un inconveniente che non sarà apprezzato dagli altri, ma di cui può essere giudice, anzi solo giudice competente il Ministero.

Questa innovazione lo riguarda particolarmente: i disturbi li avrà il signor ministro; se il ministro ha coraggio di correre questo pericolo, ci pensi; i disturbi saranno suoi.

Parmi però che, semplificando la cosa, come ho proposto nel mio emendamento, incominciando dalle misure lineari per progredire a quelle di volume, indi a quelle di pesi, sia il problema ridotto alla maggior semplicità possibile, e sia l'unico sistema che ammetta minori inconvenienti; tutti gli altri, secondo me, se ci riflettiamo bene, apportano seco maggiori inconvenienti che non questo, perchè in questo sistema tutta la riforma non cade che su una parte della medesima per volta, non si tocca che una parte delle abitudini, e le menti si preparano alla successiva innovazione, mentre si famigliarizzano colla prima.

Certo quelli che credono potersi a un tratto cambiare il sistema totale non avranno difficoltà di credere facile un cambiamento parziale, e nessuno credo potrà negare al mio sistema il vantaggio della prova per cui potremo, dietro l'esperienza, procedere con sicurezza e gradatamente, all'ultimo cambiamento.

PRESIDENTE. Darò lettura dell'emendamento Josti. (Vedi sopra)

Chi intende di appoggiarlo, voglia sorgere.

(È appoggiato.)

La Camera ritiene che sono sei gli emendamenti stati proposti e da lei appoggiati.

Se il signor relatore desidera di parlare...

DESPINE, relatore. D'après les développements qui ont été faits par les différents orateurs pour chacun de leurs amendements, je crois que les considérations que j'ai présentées, au nom de la Commission, dès le commencement de

cette séance, répondent à peu près à toutes les observations qui ont été faites.

La graduation dans les peines proposée, soit par l'honorable monsieur Cadorna, soit par l'honorable monsieur Quaglia, me paraît devoir rencontrer dans son application beaucoup trop de difficultés. D'ailleurs, le Code pénal qui prescrit des amendes depuis deux livres jusqu'à cinquante, me semble pourvoir suffisamment à cet effet.

Quant à l'observation de monsieur le député Quaglia, relativement aux propriétaires, je répète ce que déjà j'ai eu l'honneur de dire, que le vérificateur n'est pas appelé à aller chez les propriétaires.

Pour répondre aux observations de monsieur le député Louaraz qui demande qu'on accorde une facilité aux marchands de bois, je ferai remarquer que son amendement me paraît tout à fait sans objet fondé, attendu qu'on peut aussi bien fixer les dimensions avec le mètre qu'avec les autres mesures; c'est précisément pour éviter cette différence dans les dimensions que la Commission a cru devoir ne prescrire pour les marchands de bois aucune membrure spéciale.

L'amendement de l'honorable monsieur Brunet n'est que le rétablissement de ce qui s'est fait en France; mais en suite de ce que j'ai dit hier, que le système métrique a moins fait de progrès dans ce pays pendant l'espace de 35 ans qu'il a été facultatif qu'il n'en a fait dans celui de trois mois qu'il est devenu obligatoire, je ne suis pas d'avis que cet amendement soit adopté.

Quant aux amendements de messieurs Mantelli et Josti, ils rentrent plus ou moins dans le projet de la Commission. Monsieur le député Josti se plaint de ce que je n'ai pas parlé de son amendement dans le rapport que j'ai fait; il me paraît qu'il n'a pas bien entendu, car j'en ai fait une mention spéciale.

Seulement, dans ma conclusion j'ai dit que la Commission après avoir examiné les différents systèmes qui ont été proposés, a reconnu que le sien était celui qui lui paraissait concilier le mieux les intérêts privés avec l'intérêt public. La Chambre décidera la question.

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio. Mi permetterà la Camera di dire anch'io alcune parole intorno alle varie proposte d'emendamenti che sono state prodotte oggi nel suo seno.

Ieri, nel discutere intorno al merito della legge transitoria stata proposta dalla Camera, ho dichiarato francamente tutti i miei dubbi. Ma debbo confessare che mi trovo ancor più imbarazzato oggi a dovermi decidere sopra una scelta fra tanti emendamenti che sono stati proposti. Il mio imbarazzo cresce poi tanto più dalla dichiarazione della Commissione, che crede di dover mantenere intatto il suo progetto di legge. Le ragioni che io ho addotte per combattere questa legge mi confermano a mantenere anche quest'oggi il giudizio di ieri, non ho veduto che mi sia stato proposto un mezzo termine per distogliere gli inconvenienti da me stati indicati coll'approvazione di questa legge; ma giacchè la Camera ha deciso di voler una legge transitoria, dovendomi adattare ad accettarne una io pure, confesserò ingenuamente che fra tutti quegli emendamenti stati proposti, quello che al mio giudizio pare poter porgere meno inconvenienti nella sua pratica sia quello dell'onorevole deputato Mantelli, il quale dissuadendo la graduazione dell'applicazione della legge ai vari centri di località, ha il vantaggio sopra tutti gli altri di rendere molto più semplice anche l'operazione dei verificatori, perchè, circa la difficoltà da me accennata sui doveri che incombono ai verificatori nell'andare in giro a verificare tutte le loca-

lità sui pesi e sulle misure, rimane molto più semplice questo loro ufficio coll'adozione di questo emendamento; la Camera vedrà se crede di dover appoggiare questo o quell'altro.

In quanto a me, io mi deciderei piuttosto per quello del signor deputato Mantelli.

PRESIDENTE. La Camera ritiene che sei sono stati gli emendamenti stati proposti ed appoggiati; ora io deggio consultarla per sapere a quale di questi sei emendamenti debba dare la priorità nella votazione.

Gli uni si riferiscono al tempo, gli altri alla pena, gli altri alla multa dei pesi e misure, e taluni alla località.

Sarebbe bene che la Camera cominciasse a decidere a quale di questi emendamenti intenda accordare la priorità.

BUFFA. Come membro della Commissione, per parte mia, e per parte di un altro dei membri della Commissione, dirò che accetterò l'emendamento del signor Mantelli, appunto perchè più semplice. Ma vorrei introdurre alcune modificazioni intorno all'economia, e queste sarebbero di rimandare al 1° di luglio quello che egli vorrebbe che si facesse al 1° aprile, e che dicesse al 1° gennaio 1851 quello che egli vorrebbe al 1° luglio 1850. Inoltre aggiungerei al principio un articolo che dicesse che dal 1° gennaio 1850 sarà in piena esecuzione la legge del 1845 per le amministrazioni pubbliche, pei pesi pubblici e pei mercati.

DESPINE, relatore. J'adhère à la proposition de l'honorable député Buffa.

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio. Io non mi oppongo alla massima del deputato Buffa intorno all'introduzione di qualche modificazione a questo emendamento, ma non mi unirei alla proposizione di fare un grado nell'applicazione di questa legge al 1° di luglio, perchè a quest'epoca nel nostro paese si stipulano moltissime contrattazioni, fra le quali mi limiterò a citare per esempio il prodotto della seta, il quale porta precisamente i suoi frutti parte nel mese di giugno e parte nel mese di luglio; dimodochè, se si adottasse questa graduazione pel principio di luglio, ne avverrebbe che molte contrattazioni si farebbero sotto una legge e molte sotto di un'altra.

Per conseguenza, secondo me, sarebbe meglio o di anticipare, o di procrastinare di due mesi.

MANTELLI. Io mi era tenuto a termini ristretti per togliere più presto quella condizione anormale che ne risulta; però, dopo le osservazioni fatte dal signor ministro, io proporrei che pei capiluoghi di mandamento si prorogasse il termine al *San Martino* del 1850, e per tutti gli altri luoghi al 1° marzo del 1851.

PRESIDENTE. Metteremo al 1° novembre.

MANTELLI. Al 1° novembre del 1850 per i capiluoghi di mandamento, e al 1° marzo e per il 1° del 1851...

JOSTI. Io non posso in nessun modo adattarmi a questo emendamento. Tale emendamento non fa che complicare terribilmente la questione, introducendo una nuova causa alle tante che di già abbiamo per confondere maggiormente la mente delle popolazioni.

Questo potrebbe occorrere quando la popolazione fosse divisa, separata per luoghi; ma l'individuo che non andrà che una volta alla settimana, una volta al mese al capoluogo, avrà l'imbarazzo di nuove misure senza avere il vantaggio di averne almeno imparato il computo, perchè non vi è obbligato al suo paese. Con questo voi non farete che nuovamente sconcertare le popolazioni, perchè non bisogna dimenticare la difficoltà che regnerà nelle popolazioni quando introdurrete queste misure. Bisogna ben tenere a calcolo lo scon-

certo che esse produrranno nelle menti delle medesime, il tempo che impiegheranno per aver incarnata questa idea. Ora, introducendo così simultaneamente queste nuove misure nelle popolazioni, non fate che confonderle di più.

In un tal paese si peseranno, a cagion d'esempio, i prodotti colle antiche misure, e quindi i medesimi venditori arriveranno in un mercato di un altro paese, e colà si vedrà usata un'altra misura; ecco che non fate che aumentare il disordine. Poichè non si vuol differire l'adozione di questa legge, bisogna assolutamente avere il coraggio di incontrare quegli inconvenienti che potranno sorgere nel primo mese della sua applicazione.

Il Ministero dovrebbe conoscere quando è il tempo più opportuno per la sua applicazione; certamente vi saranno (e non possono evitarsi) degli inconvenienti passando dal vecchio al nuovo sistema; ma i benefizi risultanti dall'adozione di questo compenseranno immensamente gli inconvenienti che vi saranno nei primi giorni che sarà messo in pratica. Io non vorrei leggi di transizione, ma se volete mettere una legge transitoria, fate in maniera che gli inconvenienti non succedano che in un ordine di cose, in un ordine di idee; quando questi inconvenienti succederanno, per esempio, nelle misure lineari, essi saranno generali, ma almeno dopo quel tempo, dopo quei sacrifici, tutta la popolazione avrà imparato le misure lineari.

Da questo primo saggio, voi troverete che gli inconvenienti sono maggiori di quelli che si sospettavano *a priori*, e potrete differire queste altre, perchè, che cosa che ha fatto proporre questa legge di transizione, se non che questo dubbio? Ora questo dubbio chi deve averlo di più? È il Ministero; se il Ministero non lo ha, il Ministero faccia; ma se volete togliervi questo dubbio, voi non dovete complicare la cosa. Semplificate il problema, ma non complicatelo.

PRESIDENTE. Il deputato Buffa propone all'emendamento Mantelli il seguente sotto-emendamento:

« 1° Al 1° gennaio 1850 per le amministrazioni del Governo, per le amministrazioni pubbliche e per i pesi pubblici nelle città e nei mercati;

« 2° Similmente al 1° gennaio 1850 pei capiluoghi di provincia;

« 3° Al 1° giugno 1850 pei capiluoghi di mandamento;

« 4° Al 1° gennaio 1851 per tutti. »

Intende il deputato Buffa di svolgere il suo sotto-emendamento?

BUFFA. Dopo le discussioni che già ebbero luogo, non lo credo più necessario.

DESPINE, relatore. J'appuyeraï l'amendement de monsieur le député Buffa préférablement à celui de l'honorable monsieur Mantelli; toutefois je ne puis m'empêcher de dire que dans l'application il ne ferait qu'embarasser le projet de la loi, si la loi transitoire devait avoir une partie de son effet en 1851; car il y a beaucoup d'inconvénients à continuer cette faculté au-delà de 1850.

Je crois néanmoins qu'il vaudrait mieux pour les chefs-lieux de mandement de porter au 1^{er} mai au lieu du 1^{er} juin l'application de la loi, à cause surtout des raisons que monsieur le ministre du commerce et de l'agriculture a fait valoir relativement aux habitants de la campagne.

En remettant au 1^{er} mai l'application de cette loi, les chefs-lieux de mandement auraient 6 mois pour se préparer, et le public serait ainsi habitué au système métrique.

Ainsi, en acceptant l'amendement de monsieur le député Buffa, je changerais uniquement les mots de 1^{er} juin en ceux de 1^{er} mai pour les chefs-lieux de mandement.

BRUNET. Je demande la parole pour une motion d'ordre.
PRESIDENTE. Il signor Brunet ha la parola per una mozione d'ordine.

BRUNET. Je fais observer à la Chambre quell'amendement que j'ai proposé, tendant à admettre l'usage simultanément des poids et mesures anciens et nouveaux jusqu'en 1852, il me paraît indispensable que mon amendement soit le premier mis aux voix, parce que si jamais venait à être adopté, tous les autres qu'on discute maintenant ne pourraient plus être acceptés.

PERA. I motivi da me esposti in appoggio del mio emendamento che tende ad attuare nel più breve termine possibile il nuovo sistema metrico valgono ad appoggiare l'emendamento Josti, quando l'ultimo limite da esso stabilito al 31 dicembre 1850 venga abbreviato al 1° maggio 1850. Epperò, se il deputato Josti accetta questo mio sotto-emendamento, io ritiro il mio primo emendamento ed accetto il suo così sotto-emendato.

PRESIDENTE. Il signor deputato Pera ritira il suo emendamento, accostandosi all'emendamento Josti, ma però con una modificazione che propone in via di sotto-emendamento. Questa modificazione egli la fa all'articolo 3 dell'emendamento Josti, ed invece che quest'emendamento dice: *dal 31 dicembre, ecc.*, il signor deputato Pera direbbe: *dal 1° maggio 1850.*

Il signor deputato Josti vuol aderire a questo sotto-emendamento?

JOSTI. Io vorrei che la legge lasciasse indeterminata la facoltà, con semplice regio decreto, di anticipare o prolungare il passaggio da un mese all'altro, perchè, dico, sono cose che vogliono essere giudicate dal fatto, e nessuno potrà essere miglior giudice del Governo sul quando convenga uscire da questo provvisorio.

Ora, se egli prolungherà sino alla fine di dicembre l'attuazione del nuovo sistema, sarà dietro ragioni, dietro difficoltà che incontrerà. Se all'incontro vedrà che la cosa sia molto più facile di quel che non si pensava, esso allora anticiperà, ed invece di rimandarne la compiuta esecuzione al 1° di novembre, l'attiverà al 1° di aprile, o come crederà più conveniente.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato il sotto-emendamento del deputato Pera.

(È appoggiato.)

MICHELINI G. B. Io aveva domandata la parola sul sotto-emendamento proposto dal signor ministro dei lavori pubblici all'emendamento del deputato Mantelli. Osservava il signor ministro essere meglio che i cambiamenti di misure si facciano in quelle epoche dell'anno in cui minori sono le contrattazioni.

Posta la verità di questa osservazione, che credo incontrastabile, ne verrebbe che sarebbe meglio adottare l'emendamento proposto dal signor Mantelli piuttosto che il sotto-emendamento proposto dal signor ministro, in quanto che al 1° luglio già sono terminate le misure dei bozzoli, e non sono ancora cominciate le misure delle granaglie; laddove al 1° di novembre essendo già cessati i lavori della campagna, molto frequentati sono i mercati, molte sono le contrattazioni che si fanno.

Quindi, sebbene io non approvi l'emendamento del signor Mantelli, tuttavia lo preferirei al sotto-emendamento del signor ministro.

DI SANTA ROSA, ministro di agricoltura e commercio. L'onorevole deputato Buffa ha accettato l'emendamento Mantelli trasportando quest'epoca al 1° gennaio, e credo che l'epoca

del 1° gennaio, accettata anche dal signor Mantelli, possa essere la più conveniente per istabilire il punto di questa traslazione.

PRESIDENTE. Domando al deputato Mantelli se aderisce a questa modificazione.

MANTELLI. Direi il 1° maggio, invece del 1° gennaio.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento Buffa sarebbe il solo sul quale si dovrebbe consultare la Camera.

La parola è al deputato Pinelli, poscia al deputato Sineo.

PINELLI. Vorrei sapere prima di tutto qual sia l'emendamento che cade in discussione. (*Risa*)

PRESIDENTE. Sinora tutti hanno parlato indistintamente sopra tutti gli emendamenti; consulterò poi la Camera per sapere a quale voglia dare la priorità.

La parola è al deputato Sineo.

SINEO. Bramerei io pure sapere qual è l'emendamento che cade in discussione. (*Nuove risa*)

Mi pare quindi che sarebbe meglio far precedere la questione della priorità.

PRESIDENTE. Allora io consulterò la Camera per sapere a quale emendamento voglia dare la priorità.

Io farò osservare che l'emendamento del deputato Brunet escluderebbe tutti gli altri quando venisse accettato. Perciò credo che debba avere la priorità.

Consulterò la Camera...

JOSTI. L'emendamento che esclude veramente tutti gli altri è il mio (*Si ride*), il quale parte da un principio affatto diverso.

DESPINE, relatore. Je demande la parole sur la position de la question.

Il me semble qu'on pourrait d'abord mettre aux voix l'amendement de M. le député Brunet, qui est vraiment un système à part, ensuite mettre aux voix les deux questions de principe résultant des amendements Josti et Mantelli, relatifs, le premier à la qualité de la mesure, et le second à la localité.

PRESIDENTE. La Camera intende di dare la proprietà all'emendamento del deputato Brunet?
(La Camera non accorda la priorità.)

Consulterò la Camera per vedere se voglia accordare la priorità all'emendamento Josti, sotto-emendato dal signor Pera.

Debbo rileggerlo?

Molte voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. (*Legge*):

« 1° Sono obbligatorie per tutti i cittadini dal 1° gennaio del 1850 le misure metriche lineari per le lunghezze, superficie e volumi, esclusa qualunque altra ora in vigore;

« 2° Dal 1° marzo 1850 in avanti sono pure obbligatorie per tutte le misure metriche di capacità, sopresse tutte le attualmente praticate;

« 3° Dal 1° maggio 1850 in avanti sarà pure obbligatorio lo stesso sistema metrico di pesi, aboliti tutti i pesi ora usati, e ciò per tutti i cittadini. »

Interrogherò la Camera se voglia accordare la priorità a questo emendamento.

(La Camera accorda la priorità.)

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio. Mi permetterà la Camera di spiegare i motivi che si affacciano alla mia mente per dare la preferenza all'emendamento dell'onorevole deputato Mantelli.

Io non disconosco che l'emendamento Mantelli recherà al certo qualche inconveniente; ma qualunque sia la legge transitoria che la Camera sarà per votare, porterà degli incon-

venienti che scompariranno quando la legge transitoria dovrà cessare di avere il suo effetto.

Ora bisogna esaminare quali tra gl'inconvenienti che sorgono dall'emendamento Josti, o quelli che sorgono dall'emendamento Mantelli, inducano a pronunciarsi sulla preferenza all'uno dei due, cioè a quello che offre inconvenienti di minore entità. Qual è il motivo per cui in primo luogo la Commissione propose questa legge transitoria, e qual è la ragione per cui la Camera volle adottarla? Si è in massima l'idea di non ammettere una perturbazione generale nel paese.

Ora confesso che da una parte la proposizione del signor deputato Josti facendo l'applicazione del sistema decimale a gradi, prima per le misure lineari e di superficie, quindi per le capacità, e poscia per i pesi, non induce una preoccupazione integrale per questo sistema in tutti gli uomini che ogni giorno fanno delle contrattazioni, ma induce tuttavia una generalità di applicazione di una parte di questosistema in tutto il paese.

Ora l'emendamento del signor deputato Mantelli propone un altro sistema, e si combina in ciò che la legge è applicata nella sua generalità in quei centri di popolazione dove noi supponiamo che il pubblico è molto meglio preparato che in altri luoghi a riceverlo; quindi lo applica a quegli altri minori centri di popolazione che in questo frattempo possono anche meglio adoperarsi a farsene istrutti ed a subirne l'obbligo; e finalmente lo estende in generale a tutto lo Stato, applicandolo anche ai più piccoli luoghi. Nascerà certamente l'inconveniente che gli abitanti delle campagne, i quali vengono gli ultimi a subire quest'obbligazione nel portarsi ai mercati dei centri maggiori, come ai capiluoghi di provincia, troveranno qualche difficoltà nell'avere ivi a fare delle contrattazioni con altri pesi ed altre misure di quelle che sono in esercizio ne'luoghi di loro abitazione; ma questo servirà loro di ammaestramento. Potranno anche in quei più grandi centri di popolazione trovare degli amici, dei consiglieri, della gente istruita che gli accompagnerà, che potrà dar loro dei consigli in queste contrattazioni. Ad ogni modo bisogna istruire il pubblico per ottenere l'applicazione generale di questo sistema.

Aggiungo poi, dietro tutti questi riflessi, che, secondo me, questo sistema semplifica di molto le operazioni dei verificatori; e prego la Camera a non dimenticare che anche ai verificatori, che sono ufficiali del Governo, bisogna facilitare in qualche maniera il loro ufficio nelle verificazioni a cui dovranno procedere.

PINELLI. Io credo che l'emendamento Josti sia preferibile a tutti per la sua semplicità, preferibile specialmente perchè si appoggia alle stesse considerazioni che hanno suggerito alla Commissione la proposizione di una legge transitoria.

Infatti la Commissione ha proposto una legge transitoria per questi due principalissimi motivi: l'uno, cioè, perchè non abbia bastato il tempo passato alle popolazioni per conoscere il sistema metrico, a ciò distolte dagli avvenimenti che ebbero luogo in questi trascorsi mesi; e l'altro perchè anche questo motivo abbia potuto recare incaglio agli speculatori a preparare gli strumenti necessari per mettere in pratica questo genere di misure.

Dunque la questione si riduce essenzialmente a dar tempo alle popolazioni d'imparare il sistema metrico, a dar tempo agli speculatori a preparare questi strumenti, onde possano esserne provvedute le popolazioni. Ma se questa è la ragione che debbe guidare la legge transitoria, egli è evidente che

questa comincerà a fissare la nostra attenzione sopra un genere di misura il quale sia generalmente conosciuto; mancando la ragione della legge transitoria, manca anche la ragione per dare un maggior tempo.

Ora egli è palese che la misura metrica lineare generalmente è conosciuta non solo nelle città capitali, nei capoluoghi di provincia, nei mandamenti ed altri luoghi, ma anche in qualunque piccolo comune, poichè il falegname, il muratore fa uso del metro e non di altra misura lineare. Dunque, essendo conosciuta questa misura, essendo facilissimo il procurarsi questi strumenti che servono alla misura lineare, ne viene per ragione che, quanto a questo genere di misura, non occorre concedere maggior tempo, epperiò può ritenersi il termine già fissato dalla legge del 1845, per cui doveva la misura metrica andare in esecuzione al 1° gennaio del 1850.

Quanto alle altre misure, io voglio ammettere che non ne sia ancora abbastanza diffusa la cognizione; ma dico che, quando si danno alle popolazioni quattro, cinque, sei mesi per impararle, è impossibile che non le ritengano; chese non le imparano in quattro o cinque mesi, non le impareranno mai. Egli è certo che è più facile a queste popolazioni d'imparare questo sistema quando siano già state obbligate ad usare del sistema metrico lineare, perchè anche il sistema metrico di capacità, di peso ha una relazione col sistema metrico lineare; dunque avendo posto in esercizio al 1° gennaio 1850 il sistema lineare, abbiamo aumentato la facilità per queste popolazioni ad imparare questo sistema anche per quanto riflette alla capacità, anche per quanto riflette ai pesi.

Quanto poi all'altra ragione per cui si era proposta la legge transitoria, quella cioè di dar tempo agli speculatori a preparare le misure di capacità, ciascuno sa che in quattro, cinque o sei mesi essi hanno tutto il tempo per provvederne non solo la popolazione del nostro Stato, ma ancora di tutta quanta l'Italia, perchè aumenterà il numero degli speculatori, aumenteranno le sottomissioni, come abbiamo già veduto, e come già ci disse il relatore della Commissione, a misura che si avvicina il tempo in cui si darà esecuzione a questo sistema.

Dunque il sistema di cui fa cenno l'emendamento Josti essendo il sistema più semplice e più conforme allo spirito stesso che ha dettata la legge transitoria, deve essere quello da preferirsi.

Io non posso adottare il sistema che porta l'emendamento del deputato Mantelli per tutte quelle ragioni appunto a cui accennava il deputato Josti, cioè che in certe città e provincie vi è un genere di misura loro proprio non usato in tutte le altre, e quindi per le popolazioni che si trasportano da un comune all'altro darà luogo sempre, massime pel popolo delle campagne, che è quello cui dobbiamo avere maggiore attenzione, a transazioni in cui questo popolo nelle città dove è maggiore l'astuzia potrà essere facilmente frodato.

Dunque anche per questa ragione non accetterei il sistema adottato nell'emendamento del signor Mantelli, ma invece sarei per quello portato dal signor Josti.

Il ministro soggiungeva che si doveva anche badare ad agevolare l'opera dei verificatori di questa misura. Io non intendo come ciò arrechi incaglio, perchè la legge aveva provveduto il caso in cui tutto quanto lo Stato avesse ad usare del sistema metrico in tutta la sua estensione, ed ha stabilito appunto tanti verificatori quanti sono necessari per dar luogo all'ordinamento completo di questo sistema.

Ora non vedo perchè questa legge, la quale è concepita in

modo da dover essere un tempo posta in esecuzione in tutto lo Stato, abbia maggior facilità di esecuzione nel venir applicata in un luogo sì e in un altro no. Credo anzi all'opposto che, ponendo i verificatori nella necessità di tener d'occhio due sistemi, renderemo molto più difficile l'esercizio delle loro funzioni, ed aumenteremo il numero dei frodatori.

SINEO. Domando la parola.

Io voto per l'emendamento del deputato Josti, pei motivi svolti dall'onorevole preopinante. Temerei specialmente che fosse adottato l'emendamento Mantelli, il quale, per vero dire, ha il pregio di novità; ma questo pregio è qualche volta pericoloso. Appunto perchè si tratta di un mezzo che non fu mai sperimentato in nessun luogo, noi dobbiamo temerne le conseguenze.

La prima che si affaccia alla mia mente è questa, che andiamo contro lo scopo della legge, sospendendone in quel modo l'applicazione. Lo scopo principale della legge, il gran vantaggio che introducono le nuove misure sta specialmente nell'uniformità di esse. È cosa veramente deplorabile l'avere una misura diversa da provincia a provincia. Noi invece, che cosa faremmo? Mentre ora vi è questa diversità solo tra provincia e provincia, l'introdurremmo, per poco tempo, è vero, ma l'introdurremmo tra il capoluogo di provincia, il capoluogo di mandamento ed il comune; e l'introdurremmo a danno di coloro che abbisognano maggiormente dell'uniformità.

Ed in vero le persone colte acquistano presto le cognizioni necessarie all'applicazione delle nuove misure. Chi ha bisogno di tempo e d'istrasione sono le persone rozze.

Ora, volete che queste persone rozze che nei loro villaggi usano ancora le antiche misure, venendo poi nella città, siano obbligate ad usare misure che non conoscono? Si dice che impareranno; ma non vorrei che imparassero a loro spese; non vorrei dare agli uomini della città un mezzo di più per ingannare i buoni abitanti delle campagne. Vorrei quindi che i contadini imparassero studiando; che nei loro villaggi s'introducesse un modo d'insegnamento semplice ed efficace; e quando questo si sarà generalizzato, non vi sarà più motivo per differire ad attuare l'intero sistema decimale.

Io credo veramente che la nostra principal cura debba essere di agevolar l'uso delle nuove misure alle persone che meno facilmente capiscono quella materia.

Si sa che le pure nozioni dell'aritmetica decimale, sebbene sian cose semplici, tuttavia difficilmente penetrano nelle menti rozze; appunto perchè la loro intelligenza è avvezza ad un altro sistema di còmputo. Noi dobbiamo giovar principalmente a quelle classi le quali sarebbero più agevolmente pregiudicate nel trovare nel nuovo sistema una misura diversa da quella che sogliono impiegare.

Certamente tra gli emendamenti che meriterebbero di essere presi in considerazione havvi quello dei deputati Cadorna e Cavalli, i quali propongono una progressione nelle multe.

Ed in verità, a misura che la legge è da maggior tempo in osservanza, diventa sempre più grave la colpa di quelli che la trasgrediscono; ove maggiore è la colpa, ivi maggiore pur anche deve essere la pena. Ma io credo che l'emendamento Josti soddisfa bastantemente ad ogni giusta esigenza, imperocchè, come si dimostrò, esso tende ad introdurre prima l'uso di quelle misure che sono più semplici, e di cui più facilmente si concepisce la portata, e quindi si va gradatamente a quelle il cui uso è più complicato; e così noi seguiamo una progressione di cui trovasi la radice nella nostra legislazione.

Il sistema decimale fu prima introdotto nelle monete; si tratta ora d'introdurlo nelle misure, principiando dalle più semplici e risalendo sino alle più complicate; io credo che questa sia la progressione alla quale conviene attenersi.

Voci. Ai voti! ai voti!

RADICE. Avrei voluto con brevi parole appoggiare l'emendamento del signor Josti, siccome quello che io credo seguire naturalmente l'ordine delle idee.

Ma io credo anche in questo caso sarebbe forse meglio di intervertire l'ordine proposto dal signor Josti, ed invece di cominciare colle misure lineari, io comincierei con quelle dei pesi. . . (*Rumori*)

PRESIDENTE. Nell'ordine del giorno d'oggi era compreso l'emendamento che proponeva che quelle misure venissero messe in pratica col 1° gennaio 1850.

RADICE. Io vorrei cominciare coi pesi, i quali nella parte meccanica sono forse i più facili a comprendersi; e perchè, se non erro, le popolazioni ebbero opportunità di addestrare la mente a cotesto primo mutamento, comperandosi già da qualche tempo e vendendosi il sale per mezzo della nuova misura che noi vogliamo pur ora rendere universale per legge.

Ora, avendo già le popolazioni una certa abitudine di questi pesi novelli, potranno esse adottarli con minor ritrosia. Proporrèi poscia che dopo tre o sei mesi venissero introdotte ad un tratto le metriche misure lineari e quelle di capacità. Questa non è che una mia idea.

PRESIDENTE. Intende adunque di proporre un sottomendamento?

Il deputato Chiò trasmette in questo punto al banco della Presidenza una disposizione in questi termini:

« L'introduzione del sistema metrico decimale è prorogata sino al 1° marzo 1850. »

La parola è al deputato Chiò per isvolgere il suo emendamento.

Molte voci. No! no! (*Segni d'impazienza*)

CHIÒ. Il mio emendamento non domanda un lungo sviluppo.

Poche parole basteranno per mostrarne la convenienza, perchè il suo principale pregio è la semplicità. (*Si ride*)

Sì, contro tutti i miei contraddittori sostengo ch'esso è semplicissimo.

Infatti, qual maggior confusione di quella che nasce dalle molte distinzioni e divisioni che formano la base di tutti gli emendamenti fin qui proposti dagli onorevoli preopinanti? Erra gravemente chi crede che il calcolo aritmetico, su cui riposa il sistema metrico, sia più o men difficile, secondo la natura delle misure di cui si tratta. L'indole del calcolo esige che le operazioni aritmetiche siano eseguite in astratto indipendentemente da qualunque misura.

Il punto essenziale pel popolo è di sapere la teoria e la pratica delle frazioni decimali, e dacchè possiede queste nozioni, colla stessa facilità con cui fa ogni còmputo relativo alle misure lineari, fa pure quelli che concernono le misure di capacità e di peso.

Queste ragioni provano ad evidenza che una proroga qualunque dell'attivazione del sistema metrico non è compatibile e razionale che col patto che essa abbia luogo pel sistema in *intero*, e non soltanto per alcune parti del medesimo.

Confesso francamente che questo scindere il sistema, come si fa da alcuni preopinanti, oltrechè dal lato della pratica sarà cagione di grave confusione, sotto il punto di vista teorico mi pare un vero *controsenso*.

Aggiungerò poi ancora che col mio emendamento il popolo ha il tempo necessario per istruirsi nel sistema metrico decimale fino al 1° marzo 1850, e potrà a tale effetto trar profitto del prossimo inverno, la quale stagione è la più accioncia alle classi popolari per darsi all'istruzione.

Queste ragioni sono sufficienti per giustificare il mio emendamento; veramente io avrei creduto più opportuno che fosse stata rispettata in tutta la sua integrità la legge 11 settembre 1845, che, dopo lo Statuto, è la più liberale, la più importante riforma che siasi introdotta nello Stato; però l'idea di una proroga essendo stata accolta dalla maggioranza, credo che il miglior modo di proroga sia quello da me proposto, siccome quello che esclude ogni distinzione e di misura, e di località.

PRESIDENTE. Chiedo alla Camera se l'emendamento Chiò è appoggiato.

(È appoggiato.)

JOSTI. Gli inconvenienti dell'emendamento dell'onorevole deputato Mantelli furono troppo ben rilevati dal mio amico il deputato Sineo, perchè io ritorni su questo punto; dirò solamente degli utili del mio. Il mio ha il grande vantaggio di dividere questi inconvenienti: in tre parti le difficoltà mentali, e in tre epoche le difficoltà governative, le quali potrebbero essere un troppo grave peso riunito in un'epoca sola. Ma il migliore di tutto si è poi che il mio emendamento in certo qual modo annulla con un semplice sotto-emendamento questa legge di transizione, che pure non ha l'approvazione del Ministero, perchè, fatta facoltà al Ministero di decidere sull'epoca di passare da una misura all'altra, egli è padrone di anticipare l'epoca finale come più gli aggrada, perchè nel fatto questa è una semplice questione regolamentaria, che io preferisco lasciare al giudizio del ministro. Se si trattasse di una questione politica, prima forse ci penserei, ma trattandosi di una questione regolamentaria, egli è il giudice più competente in tal materia. Aggiungerò solo che qualunque sia la decisione che prende la Camera, sarà forse il caso di fare una eccezione alla Sardegna.

MANTELLI. Accetto la confessione del deputato Josti, colla quale ci fa sapere che il suo sistema non toglie, ma divide gli inconvenienti, ed io prendo le mosse da ciò per far vedere la preferenza che si deve dare al mio emendamento; giacchè credo che il mio emendamento non divida, tolga gli inconvenienti che cercasi d'evitare.

Infatti, quali sono questi inconvenienti? Che i regnicoli, i quali dovrebbero quanto prima adottare il sistema decimale non sono tutti pronti a ricevere quest'innovazione, in quanto che non lo conoscono, quindi si vede la facilità, specialmente nelle persone rozze, le quali più d'ogni altre meritano la nostra protezione, di essere ingannate: ed esse lo sarebbero certamente quando, senza preventivo tempo ad abilitarsi, dovessero usare di una o di tutte le misure decimali; ma col mio emendamento si mette ad usufrutto invece quella porzione di popolazione che è capace di ricevere quest'innovazione, la quale certamente e per scienza, e per qualsiasi altro mezzo può avere facilità di conoscere la portata dei nuovi pesi e misure, e di poterli conoscere, e quindi metterli in uso; ed invece si lascia agli altri un tempo discreto, in cui sono, direi quasi, costretti di occuparsi di questa innovazione già succeduta nel centro delle loro provincie, e mentre dalla legge sarebbero diffidati dovere quanto prima porsi in pratica presso loro.

Non basta dar tempo alle popolazioni d'istruirsi; se non vi è bisogno urgente, non s'istruiscono mai più. Si è detto che questo sistema non ha che il pregio di novità; soggiungerò

che questa novità già venne adottata dal Governo, e con molto buon profitto.

Il Governo fu il primo che adottò il sistema decimale, ed allora si è cominciato a conoscersi da tutti coloro... Cominciò a diffondersi negli appaltatori, nei falegnami, nei muratori, insomma in tutti coloro che avevano a che fare colle amministrazioni che avevano contatto colle pubbliche amministrazioni governative; e lo stesso fra breve succederà agli abitanti della campagna, che sono in continuo commercio coi loro capiluoghi di provincia.

Se si prescinde invece dalle persone che ho indicate, le quali non ebbero a che fare colle amministrazioni del Governo, abbenchè colla legge del 1845 sia stato concesso lo spazio di cinque anni, tutti quasi, e specialmente i contadini, trasandarono di occuparsi dell'istruzione necessaria a questo riguardo.

Quando pertanto porremo la popolazione di campagna nella stretta necessità di dover comprare o vendere con questi pesi e misure le loro derrate e merci nella città, dovrà necessariamente far il computo ed il parallelo dei diversi pesi e misure antiche coi nuovi, ed allora comincerà a sentire la necessità d'imparare, ed il bisogno che ha d'occuparsi di queste nuove misure; verrà quindi il tempo in cui questo sistema sarà in vigore anche nei luoghi di minor popolazione, ed ognuno vi sarà allora preparato, nè vi sarà pericolo d'inganno, perchè colui che deve recarsi in altro luogo per far contrattazioni basate sulle nuove misure, o farà prima i suoi calcoli, o s'informerà, per esempio, della differenza che passa tra la libbra ed il chilogramma.

Ripeto adunque che il mio emendamento, mentre mette ad usufrutto, come ho detto, quella parte di popolazione che è già atta a ricevere questa innovazione, toglie tutti quegli inconvenienti che nascerebbero dal rendere la legge gradatamente e per le singole classi obbligatoria. Gli inconvenienti poi, adottando un altro sistema, sarebbero, come ha detto l'onorevole deputato Josti, divisi, ma non già tolti; ed ammesso anche che la difficoltà possa essere tolta, come asserì l'onorevole deputato Pinelli, riguardo alle misure lineari, non lo può essere del pari per le altre misure, e sostengo anzi che la difficoltà sia massima quanto ai pesi e quanto alle misure di capacità, per le quali è indispensabile non solo uno spazio di tempo sufficiente per istruire le popolazioni, ma è anche necessario indurle in tale stato di necessità da dover quasi esse stesse cercare questa istruzione, e questa necessità si avrà sempre quando sia adottato l'emendamento da me proposto, stante la necessità per gli abitanti dei luoghi meno popolati di recarsi nei centri maggiori per motivi di contrattazioni.

PRESIDENTE. Il signor Cavour ha facoltà di parlare.

CAVOUR. Mi pare che la Camera desidera di andare ai voti, nel qual caso io non ho difficoltà di astenermi.

Voci numerose. Ai voti! ai voti!

BUFFA. Chiederei di fare un'osservazione che non ho ancora intesa da alcuno, ed è che il metodo proposto dal deputato Josti rende affatto inesequibile la legge.

Il metodo del deputato Josti tende ad introdurre tre novità in tre mesi. Una tale disposizione esige inoltre che il Governo adoperi qualche mezzo per accertarsi dell'esecuzione della medesima.

Ora io dico che, se in quattro mesi si mutano tre volte gli usi comuni nelle transazioni giornaliere dei cittadini, ci vogliono in quattro mesi tre verificazioni, perchè non c'è altra guarentigia per l'osservazione della legge, se non se le verificazioni; che se preventivamente si sappia che esse non

si possono fare, le frodi avranno in ciò un continuo incentivo.

Ciò posto, o bisogna stabilire un più ampio intervallo fra una innovazione e l'altra, oppure bisogna adottare la proposizione del deputato Mantelli.

Voci. Ai voti! ai voti!

JOSTI. Aggiungerò pochissime parole.

I tre sistemi sussistono ciascuno da sè, ed indipendentemente l'uno dall'altro, sicchè si può arbitrariamente adottare il sistema metrico per le misure lineari, ritenendo il vecchio per le capacità, o viceversa, senza torto di logica o di pratica. Ed anche la parte amministrativa, che tanto preoccupa il signor ministro, trovasi semplificata, perchè il verificatore non ha che ad occuparsi di una specie di misura per volta.

PRESIDENTE. Essendo stato presentato dal deputato Chiò un nuovo emendamento, così concepito:

« L'introduzione del sistema metrico decimale è prorogata sino al 1° marzo 1850, » chiedo alla Camera se intenda accordargli la priorità.

(La Camera mantiene la priorità già votata per l'emendamento Josti.)

VALERIO L. Io chiederei che l'emendamento del mio amico Josti fosse prima posto ai voti in massima, e se ne votassero poi separatamente le singole parti, poichè si potrebbe forse fare una divisione più ragionevole delle epoche nelle quali le varie misure, i vari pesi dovranno cominciare ad essere obbligatorii.

Propongo pertanto che si metta ai voti se intenda la Camera di stabilire una gradazione di tempo nella applicazione del nuovo sistema, cosicchè prima si rendano obbligatorie le nuove misure lineari, poi quelle di peso, e, per ultimo quelle di capacità; in una seconda votazione si definirebbe poi lo spazio di tempo che dovrebbe correre tra queste diverse gradazioni.

MANTELLI. Con ciò si pregiudicherebbe il mio emendamento. Io chiedo che si metta ai voti la massima se si debba adottare la gradazione di tempo che è proposta dall'onorevole deputato Josti, o la gradazione di località che io invece proposi.

SINEO. La Camera ha già deciso che essa dava la priorità all'emendamento del signor Josti: non si può più mettere l'alternativa proposta dall'onorevole signor Mantelli. Inoltre questa alternativa sarebbe pericolosa, perchè potrebbe darsi che un deputato non volesse votare nè in favore dell'emendamento Josti, nè in favore dell'emendamento Mantelli. Bisognava dunque che si votasse separatamente o sopra l'uno, o sopra l'altro, e dobbiamo cominciare dall'emendamento dell'onorevole Josti.

Adesso vediamo se si debba decidere in massima, o secondo l'applicazione ch'egli ne ha fatta. Io credo che non si può recusare di decidere in massima, quando un deputato ne fa la domanda. La decisione in massima è una specie di divisione; e secondo il regolamento la divisione è di diritto, e non si può mai rifiutare. L'emendamento Josti ha due parti. La prima consiste nello stabilire una differenza secondo la qualità delle misure e dei pesi. La seconda parte dell'emendamento concerne l'applicazione graduale di quella differenza a seconda dei tempi. Io credo dunque che è di diritto di accogliere la proposta del signor deputato Valerio che contiene questa divisione tra le due parti dell'emendamento. Si voti dunque prima in massima se la Camera adotta che sia da stabilirsi una differenza secondo la qualità delle misure e dei pesi.

PRESIDENTE. Osservo alla Camera che veramente io

credeva che la massima dovesse raggirarsi sull'emendamento Josti.

Voci. Ai voti! ai voti!

CORBU. Bisogna osservare, prima di passare ai voti, che questa legge transitoria dev'essere ristretta alle provincie continentali, giacchè in Sardegna essendo in vigore da lungo il sistema metrico decimale, non è il caso di concedersi per l'isola alcuna proroga per l'attuazione della legge 11 settembre 1845.

GUILLOT. Non sarà che una maggior agevolezza alla Sardegna.

ASPRONI. Non andiamo a metter confusione introducendo misure provvisorie là dove è in osservanza generale il sistema decimale. Si escluda la Sardegna per non tollerarvi neppure per un istante l'antica varietà di pesi e misure. Fu violenta, è vero, questa riforma operata nell'isola dal dispotismo; ma non si tolleri l'abuso al momento di sentirne il beneficio.

DI SANTA ROSA, ministro di agricoltura e commercio. Io credo che non possa nascere nessun inconveniente per la Sardegna. All'articolo 19 della legge sui pesi e misure, stata votata dalla Camera pochi giorni sono, è prescritto che l'editto dell'11 settembre 1845 sul sistema metrico avrà forza di legge nell'isola di Sardegna a cominciare dal 1° gennaio del 1850; del resto, a togliere ogni dubbio, basterebbe che la Camera formulasse in brevi parole una riserva per significare cioè ch'ella mantiene il disposto dal paragrafo 19 della citata legge, e che non vi si deroga punto con questo articolo della legge transitoria.

PINELLI. La Camera ha deciso di votare sulla massima; questa eccezione che fa il deputato Corbu costituisce un articolo di aggiunta alla legge in ispiegazione di essa, e non può contraddire alla votazione della massima.

Si voti la massima in genere, e poi si potrà far luogo a quelle spiegazioni che il signor deputato Corbu accenna, e che la Camera giudichi necessarie.

PRESIDENTE. Chi intende che le misure metriche lineari per la lunghezza, la superficie e il volume, debbano essere applicate le prime, voglia alzarsi.

(Dopo la prima prova, vien chiesta la controprova.)

Chi non intende che queste misure metriche lineari debbano per le prime introdursi, voglia sorgere.

Voci. Ma non è questa la quistione.

VALERIO L. Formoli la proposta in questo modo:

« Chi intende respingere la massima principale dell'emendamento Josti, sorga. »

PRESIDENTE. Interrogherò la Camera se intende che io metta il principio ai voti in questi termini.

Voci. Sì! sì!

CHIÒ. (Si alza per parlare, ma ne è per due volte impedito da rumori generali)

PRESIDENTE. Faccio osservare alla Camera che non essendo essa d'accordo sul modo nel quale io debba formulare la massima da votarsi, sarebbe necessario che si lasciasse campo a qualche deputato di parlare per proporla.

CHIÒ. (Mormorio) Secondo me, la quistione pare che sarebbe conveniente di porla in questi termini:

« Se l'epoca dell'introduzione del sistema metrico decimale debba variare per ciascuna delle tre misure facienti parte del medesimo. »

Voci. È già votato.

PESCATORE. Il principio capitale dell'emendamento Josti consiste in questo, che vorrebbe dividere l'introduzione, l'attivazione del nuovo sistema in tre epoche: prima vuole

introdurre le misure lineari, quindi quelle di capacità, in terzo luogo quelle di misura.

Noi dobbiamo pertanto porre ai voti la massima in genere, salvo poi a specificarla in seguito.

JOSTI. Parmi che essendosi votata già la massima, non vi sarebbe più quistione che dell'epoca.

Voci. Ma si deve fare la controprova!

JOSTI. Per la controprova si potrebbe dire semplicemente che chi non approva la mia massima, voglia alzarsi.

DABORMIDA. Io credo che si potrebbe dire:

« Chi intende che tutte le misure e pesi metrici siano introdotti contemporaneamente, voglia alzarsi. »

Voci. No! no! (*Rumori*)

PRESIDENTE. Il deputato Josti abbia la compiacenza di formulare la sua massima.

Una voce. Io proporrei di dire così:

« Chi non approva la divisione proposta dal deputato Josti, voglia sorgere. »

JOSTI. Nella divisione vi sono due idee: il metodo ed il tempo. Quello che si è deciso si è il metodo. Coloro che hanno votato adesso, votarono a favore del metodo, e su questo cade la controprova.

Ora si tratta della controprova; è dunque chiaro che chi non approva il metodo dell'emendamento Josti si alzerà; verrà dopo la quistione del tempo e delle epoche, questione tuttora intatta e non pregiudicata colla presente votazione di prova e controprova.

HOJA. Io credo che si possa procedere alla controprova nei termini enunciati dal signor Josti.

Al qual proposito osserverò alla Camera che in Francia, quando si fa la controprova il presidente dice semplicemente: *coloro che sono d'avviso contrario sorgano*, senza che neppure si formoli la proposta contraria. Così evitasi ogni confusione che naturalmente può sorgere quando si cerca di contro esporre la formola già stata soggetta a votazione. (*Bravo!*)

LANZA. Io credo che queste confusioni e queste interruzioni con sì grave perdita di tempo avvenute sarebbesi scansate qualora si fosse eseguito il regolamento, il quale vieta si metta ai voti un emendamento, una proposizione, se non è scritta dal proponente e depositata sul banco della Presidenza. Se ciò si fosse fatto, si conoscerebbero almeno i termini precisi della proposta. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Chi non approva la massima contenuta nell'emendamento Josti, si alzi.

(La massima è adottata.)

VALERIO E. Io propongo un sotto-emendamento alla proposta del signor Josti, che, cioè, invece di mettere tre mesi di distanza tra l'attuazione assoluta, generale, obbligatoria delle misure lineari e le misure di peso e di capacità per il 1° gennaio 1850, fossero messe in pratica assolutamente per tutto lo Stato le misure lineari, dopo sei mesi quelle di peso, e dopo altri sei mesi quelle di capacità.

CAVOUR. Io intendo di parlare in favore del sotto-emendamento dell'onorevole deputato Valerio, per dargli anzi una maggior estensione per ciò che riflette le misure di capacità.

Io credo che vi sarebbe un grandissimo inconveniente a variare le misure di capacità nel corso dell'anno agricolo, il quale comincia e finisce l'11 novembre, cioè a san Martino.

Tutti i contratti, come già ebbi l'onore di accennarlo, che si fanno coi contadini, comprendono l'intero anno agricolo, e si fecero mai sempre fino al presente nelle antiche misure, cioè in emine ed in sacchi. Gravissimi inconvenienti sareb-

bero a temersi se le norme di questi contratti nel corso dell'anno si dovessero variare, così che l'obbligazione che da essi ne nasce dovesse per i primi sette mesi, ossia fino al luglio, ricevere la sua esecuzione secondo l'antico sistema di pesi e di misure; e dal 1° luglio in poi esso invece avesse luogo secondo il nuovo sistema. Gli è per sè chiaro che molte ed intricate difficoltà ne nascerebbero, e si porrebbe frequente occasione d'errori e di frodi, di contesa e di litigi. Laonde proporrei che per le misure lineari si accettasse la proposizione Josti, cioè che fin dal 1° gennaio prossimo cominciasse ad attuarsi; ma che per quanto riflettesse le misure di capacità, non dovesse applicarsi la legge se non al fine dell'anno, o per lo meno prima del prossimo *San Martino*, cioè al fine dell'anno agricolo.

JOSTI. Io ho fissato un tempo per non lasciare la cosa indeterminata; ma del resto penso che giudice del tempo non può essere che il ministro: fissi egli l'epoca secondo giudicherà meglio opportuno, e sarà responsabile dello sbaglio che farà; solo sul ministro devono gravitare gl'inconvenienti che ne potessero emergere; perciò il ministro è il solo che possa veramente con ragione modificare il tempo da me proposto.

FERRARI. Riconosco tutta la convenienza e la giustizia delle osservazioni del deputato Cavour, epperò mentre credo con lui si possano dal 1° gennaio senza inconveniente di sorta attuare le misure lineari, parrebbe mi si potesse fissare il mese di marzo per i pesi, e differire al novembre, e così al fine dell'anno agricolo, l'applicazione esclusiva delle misure di capacità metrico-decimali. Ma trasportare da un anno all'altro la esecuzione della legge, non mi pare cosa conveniente, essendo a temersi che ciò faccia cattiva impressione sul pubblico.

CAVOUR. Io m'opporrei alla proposta dell'onorevole deputato Josti nella parte che vorrebbe lasciare in facoltà assoluta del Ministero il determinare il tempo in cui debba andar in esecuzione la nuova legge; non è che io abbia meno confidenza dell'onorevole deputato Josti nel Ministero (*ilarità*), ma questa non mi pare una misura semplicemente amministrativa; è una misura essenzialmente legislativa. Si noti che, a seconda di questa legge, tutti i contratti in cui non sarebbero specificate le contrattazioni nelle nuove misure sarebbero colpiti di nullità; quindi è un atto sommamente importante, un atto sommamente legislativo, è veramente un atto dei più gravi che non si può regolarmente lasciare in balla del potere esecutivo; io credo che la Camera sia in grado quanto lo possa essere il Ministero, di portare un giudizio sull'epoca più opportuna onde mandare ad effetto questa nuova legge; quindi insisto affinché si accetti la proposta dell'onorevole deputato Ferrari, che cioè per le misure lineari si metta in esecuzione il 1° di gennaio, per i pesi il 1° di marzo od aprile; ed in quanto alle misure di capacità, che sono le più importanti, non sia resa obbligatoria se non al 1° di novembre, ovvero al 1° di dicembre 1850.

JOSTI. Io non ho difficoltà di consentirvi.

PRESIDENTE. La Camera ha inteso le due proposizioni fatte, l'una dai deputati Valerio e Josti, secondo la quale fra le varie epoche fissate per l'attuazione di questo sistema, correrebbe un intervallo di sei mesi; l'altra è quella del signor deputato Ferrari, a cui si è accostato il deputato Cavour; e secondo questa, le misure lineari comincierebbero ad applicarsi dal 1° di gennaio, i pesi dal 1° di aprile, e le misure di capacità dal 1° di dicembre.

Comincerò per consultare la Camera a quale di queste due proposte voglia dare la priorità.

VALERIO E. Io ritiro la mia.

PRESIDENTE. Allora domanderò alla Camera se la proposta dei deputati Ferrari e Cavour è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

Varii deputati. Si faccia la divisione!

PRESIDENTE. Chi intende che l'emendamento del signor deputato Josti debba essere in vigore, in quanto alle misure lineari, col 1° di gennaio 1850, sorga.

(La Camera approva.)

Chi intende che quest'emendamento, per quanto riguarda ai pesi, debba essere in vigore col 1° di aprile, voglia alzarsi.

(La Camera approva.)

CANNAS. Chiedo la parola. (*Mormorio*)

Voci. Non si può parlare durante la votazione.

CANNAS. È circa l'estensione della legge.

Voci. Non si può più, si è già votato.

CANNAS. Dimanderei se si intenda estendere la legge ai pesi medici.

Voci. Sì! sì! (*Rumori*)

PERA. Io ripropongo il mio sotto-emendamento fatto alla prima proposta Josti, perchè avvicina di più l'attuazione generale del nuovo sistema, che per me è troppo interessante, e chiedo quindi che si voti prima su questo mio sotto-emendamento, perchè quando non si accettasse l'epoca del 1° di maggio, si potrebbe ancora votare pel 1° di novembre.

PRESIDENTE. Consulto la Camera per sapere a quale dei due emendamenti si voglia accordare la priorità.

Voci. Al sotto-emendamento.

PRESIDENTE. Secondo il sotto-emendamento del deputato Pera, le misure di capacità diverrebbero obbligatorie, secondo il nuovo sistema, a partire dal 1° di maggio 1850.

(Non è adottato.)

Metto ai voti l'emendamento dei deputati Ferrari e Cavour.

MELLANA. Domando la parola.

Mi sembra che per le ragioni addotte dal deputato Cavour non si possa accettare il termine del 1° di dicembre.

Bisogna pensare che in agosto si fanno le nuove contrattazioni coi contadini; quindi è necessario che a quest'epoca sia già in vigore il nuovo sistema, perchè queste contrattazioni si potranno fare in conformità della nuova legge. Laonde non altrimenti crederei potersi appoggiare la proposta Cavour e Ferrari, se non qualora il termine fosse fissato al 1° di settembre.

CAVOUR. Faccio osservare alla Camera che riesce facilissimo di fare dei nuovi contratti basati sulle misure decimali; ma la vera difficoltà che io aveva l'onore di sottoporre alla Camera era quella di variare i contratti in corso.

Se si fissa il giorno 2 novembre venturo pei nuovi contratti tutti saranno avvertiti che non saranno valevoli se non se fatti in misure decimali, e quindi, avendo campo a prepararvisi, non succederanno gli inconvenienti che ho avuto l'onore d'indicare.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il sotto-emendamento Mellana, che cioè il termine per l'applicazione delle misure di capacità, secondo il sistema metrico decimale, sia fissato nel 1° di settembre.

(La Camera approva.)

Il deputato Valerio propone la seguente aggiunta:

« È però autorizzato il Governo a prorogare tali termini, ove lo creda necessario, per semplice decreto reale. »

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha la parola per isvilupparla.

VALERIO L. Ove il Parlamento non fosse radunato e con-

stasse in modo certo al ministro dell'interno che l'applicazione di questa legge in modo assoluto ed obbligatorio potesse recare torbidi grandi nel paese, io non vedo come si possa negare al ministro la facoltà di prorogare di qualche mese questo termine; ed in questo senso appunto tende il mio emendamento a dare al ministro il mezzo onde egli possa antivenire ai gravi mali possibili.

PRESIDENTE. Consulterò la Camera per sapere se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

RADICE. Faccio osservare alla Camera che col suo voto essa ha pur ora fissato e limitato il tempo. L'emendamento Valerio sarebbe in contraddizione col voto della Camera; l'aggiunta mette in dubbio quello che noi abbiamo proclamato certo, nè noi possiamo omai, senza grave danno della logica, recedere.

MICHELINI G. R. Tutti gli articoli di una legge essendo correlativi, ove fosse adottato l'emendamento Valerio, si intenderebbe che esso contiene una deroga agli articoli di già adottati; quindi gli articoli di già adottati non ostano all'adozione dell'emendamento Valerio, il quale conterrebbe una deroga parziale agli articoli suddetti.

VALERIO L. Al mio emendamento propongo un'aggiunta nei seguenti termini: « purchè la legge venga interamente applicata dentro il termine del 1850. »

In quanto poi alle ragioni che vennero esposte contro la mia proposizione, io non credo che esse abbiano fondamento. Il Parlamento indica l'epoca a cui crede utile che sia applicata questa legge; ma egli non ha, come il potere esecutivo, tutti i mezzi necessari per conoscere se l'applicazione di questa legge possa tornare pericolosa; quindi consegna al potere esecutivo il diritto di sospenderla, onde evitare al paese un grave pericolo, e credo perciò che il mio emendamento sia anzi logico e costituzionale.

PRESIDENTE. Chi intende di approvare l'aggiunta proposta dal Deputato Valerio, voglia sorgere.

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

Varie voci. È già votata.

Altre voci. Parli! parli!

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio. Io desidererei manifestare alla Camera la mia opinione in proposito. Io non posso accettare di buon grado questa responsabilità che si vuole far ricadere sul Ministero di decidere, secondo la sua convinzione, se convenga procrastinare l'esecuzione di questo sistema. Sia quest'applicazione prescritta dalla legge, e in tal caso il Ministero è in obbligo di farla eseguire e di prendere tutte le misure necessarie perchè sia data forza alla legge, ma se facciasi dipendere dalla discrezione di un ministro o del potere esecutivo l'epoca della di lei applicazione, è a temere nascano inconvenienti e reclami che il Governo non potrebbe nè prevenire, nè riparare. (*Benissimo!*)

Varie voci. Ai voti! ai voti!

FRANCHI. Per quanto siano fondate le ragioni allegate dal signor ministro, mi pare che, se non si lasciasse questa facoltà al Ministero, di poter in un caso eccezionale prorogare il termine perentorio per l'attuazione del nuovo sistema, mancherebbersi lo scopo della presente legge, e tanto varrebbe attenersi all'epoca fissata dalla legge del 1845. Finora la Camera cercò di andare all'incontro degli inconvenienti che potessero venir prodotti dall'attuazione del nuovo sistema metrico-decimale, al qual uopo precisamente stabiliva una gradazione nel tempo e nelle qualità delle misure, adottando

prima le lineari, e posteriormente i pesi, e in ultimo quelle di capacità.

Ma siccome una legge di questo genere non può prevedere tutti i casi, nei quali sia veramente impolitico e dannoso di metterla in esecuzione, talchè giovi indugiare qualche settimana, mi pare di tutta necessità di lasciare qualche latitudine al Ministero, il quale d'altra parte non dee temere una troppo grande responsabilità.

La massima generale essendo stabilita dalla legge, non può più essere il caso che di quella eccezione, l'indole stessa della quale deve esonerare il Ministero da una troppo grave responsabilità.

GUILLOT. Farò presente alla Camera che, se si vuole annullare quanto abbiamo fatto ed abrogare la legge, non v'ha altro che adottare l'aggiunta; questo è lo stesso che dire al pubblico che non si curi di eseguire la legge che otterrà sempre nuove more.

VALERIO L. Quando il Ministero dichiarò non potersi assumere questa responsabilità, egli che ha tutta la forza nelle sue mani, ha gl'intendenti, ha la polizia, ha tutta l'armata, io non veggo come il potere legislativo debba assumersi esso questa responsabilità.

Il potere legislativo non ha i mezzi di conoscere la condizione degli animi nelle popolazioni, onde scorgere se vi sono pericoli nell'applicare la legge; siccome non ha i mezzi, ed a lui non spetta comprimere quei moti e quelle resistenze che l'applicazione rigorosa della legge potrebbe suscitare.

Io prego la Camera a voler considerare in quali circostanze si trovi il paese. Esso dal sistema dell'assolutismo puro è passato in poco tempo alla libertà. Nei due anni trascorsi la guerra ha agitati gli animi, ha capovolti gl'interessi, le classi povere hanno molto sofferto e nulla guadagnato dal lato materiale, il quale pur troppo è il solo che le commove. L'agitazione, la commozione degli animi dura tuttavia; i nemici della libertà tutto adoperano segretamente, e da qualche giorno anche apertamente, per mantenerla, accrescerla ed usufruirla. Noi non dobbiamo porgere a queste agitazioni, alle arti insidiose dei nemici della libertà, verun pretesto, verun mezzo di riuscita.

La responsabilità dell'applicazione della legge deve toccare

non al Parlamento, ma al signor ministro che non può respingerla, avendo ieri ed oggi combattuta la legge transitoria e chiesta l'applicazione dell'intera legge pel principio del 1850.

JOSTI. Queste considerazioni dovevano essere fatte prima di decretare la legge, ma adesso non hanno più luogo, perchè nel 1850 bisogna che la legge sia attivata.

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio. Se mi permette la Camera, aggiungerò ancora una riflessione a quelle già addotte dall'onorevole deputato Josti.

Se il Ministero avesse esso domandata questa legge transitoria, potrebbe ancora domandare alla Camera, appoggiato a qualche giusto motivo, una qualche latitudine circa il tempo nel quale applicarla; ma il Ministero ha dichiarato che questa legge transitoria non gli pareva necessaria; la Camera ha invece decretato di volerla, epperò l'ha in certo qual modo imposta; a lei pertanto ne appartiene la responsabilità; in lei sta il definire e il tempo ed il modo di applicarla. Ma non imponga questa seconda responsabilità al Ministero, il quale non è, in questo caso, se non un semplice e passivo esecutore della volontà della Camera.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta del signor Valerio Lorenzo.

(Non è approvata.)

Domando alla Camera se intenda trasmettere gli emendamenti e le massime votate alla Commissione, onde preparare una nuova redazione della legge.

Voci. Sì! sì!

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Continuazione della discussione sulla legge transitoria sui pesi e misure;

2° Discussione sul progetto di legge per l'istituzione dei tribunali di commercio.